



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE COMUNE DI BAGNATICA 2024/2026

Nr. Progr. **25**

Data **15/04/2024**

Seduta Nr. **11**

Cod. Ente: **016018**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 18:15 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
SCARPELLINI ROBERTO	PRESIDENTE	S	
VAVASSORI ROBERTO	ASSESSORE	N	
DEMOZZI ARIANNA	ASSESSORE	S	
COLLEONI FEDERICO	ASSESSORE	S	
CARMINATI VALENTINA	ASSESSORE	S	
<i>TOTALE Presenti</i>	4	<i>TOTALE Assenti</i>	1

Assenti Giustificati i signori:

VAVASSORI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO CHE

- con il Decreto Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021 è stata prevista l'introduzione del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO);
- con D.P.R. 24.06.2022 n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economica e delle Finanze del 24.06.2022 sono stati definiti i contenuti e lo schema tipo del PIAO, le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;

DATO ATTO CHE:

- le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D. L. 80/2021 e dell'espresso richiamo di cui all'art. 1, comma 3 del DPR 81/2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti continua ad essere vigente il D.M. 30.06.2022 che ha introdotto un piano tipo semplificato, già infatti utilizzato quale schema dal Comune di Bagnatica dal triennio 2023/2025 e contenuto come schema nel suddetto decreto ancora ad oggi in vigore, e dato atto che tale schema continua a non indicare la Sezione della performance come obbligatoria;

VISTO il DPR 81/2022 che:

- all'art. 1, comma 1, lettera c) sopprime per gli enti con più di 50 dipendenti il Piano della Performance di cui all'art. 10 del Dlsg. 150/2009;
- all'art. 1, comma 2 specifica che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO tutti i richiami individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
- all'art. 2 prevede che per gli enti locali il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009, sono assorbiti nel PIAO;
- all'art. 3 "sopprime" (senza poter abrogare espressamente in virtù della fonte gerarchica di rango inferiore) il terzo periodo dell'art. 169 bis del Dlgs. 267/2000 con l'effetto di sopprimere la previsione sull'organicità del PEG con il Piano della Performance e piano dettagliato degli obiettivi;

VISTO l'art. 8, comma 2 del Regolamento di cui al D.M. 132/2022 che prevede: "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio di previsione, il termine di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci" e dato atto che il termine per l'approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026 è pertanto fissato, in ragione dell'attuale e vigente differimento del bilancio (al 15 marzo 2024 disposto decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023) al 15.04.2024;

DATO ATTO CHE il vigente sistema di contabilità come introdotta a regime in via esclusiva dal 1.01.2016 dal D.lgs. 118/2011, prevede un nuovo ed articolato strumento di programmazione degli enti locali, vale a dire il Documento Unico di Programmazione, che

già individua in apposite e specifiche sezioni gli obiettivi strategici (Sezione Strategica) ed obiettivi operativi (Sezione Operativa) dell'ente con carattere pluriennale in base alle strategie di mandato ed alla pianificazione operativa del bilancio negli anni della sua validità, costituendo il DUP strumento fondante e prodromico al bilancio medesimo;

PRESO ATTO dell'ordinamento degli enti locali come regolato dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e considerato che il Ciclo di gestione della performance è rappresentato negli enti locali dagli strumenti di programmazione e relativi allegati ed è dunque dato dal Documento Unico programmatico e per l'anno 2024 dal DUP 2024-2026 (non essendo il Comune obbligato alla redazione del PEG);

VISTA la circolare del 28.11.2023 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale";

VISTO l'art. 4 bis del D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023 e la Circolare n. 1/2024 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione art. 4 bis del D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023. Prime indicazioni operative" e dato atto che, non sussistendo per gli enti locali il caso delle "modifiche ai contratti dei dirigenti", gli obiettivi specifici in essa indicati (ritardo 0 e monitoraggio costante) sono stati inseriti nella performance dell'anno 2024, legando ad essi il risultato dei Responsabili per una percentuale non inferiore al 30%;

VISTO il Dlgs. 222/2023 da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 13.01.2024 che modifica il Dlsg. 150/2009 introducendo nella performance individuale e collettiva la valutazione del raggiungimento di obiettivi destinati a promuovere l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità e dato atto che è di dubbia interpretazione, per via di una assenza di coordinamento normativo con la normativa del PIAO di cui all'art. 6, nuovo comma 2 ter del D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021, ad oggi l'applicabilità a Comuni di piccole dimensioni quali il Comune di Bagnatica (meno di 50 dipendenti);

DATO ATTO CHE il Comune di Bagnatica ha già approvato secondo le vigenti e richiami alle circolari come sopra indicate i seguenti strumenti di programmazione per le annualità 2024/2026:

- Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024/2026 con deliberazione G.C. n. 48/2023;
- la nota di aggiornamento al D.U.P. ed i relativi allegati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2023;
- il Bilancio di Previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2023;
- il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi per il triennio 2024-2026 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2024;

VISTA la deliberazione G.C. n. 69/2024 avente ad oggetto nulla osta alla mobilità in uscita ex art. 30 del Dlgs. 165/2001 e conseguente avvio, in coerenza alle facoltà già indicate nel Piano Triennale approvato, alle procedure di selezione ex art. 34-bis del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, e ex art. 30 del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, per l'eventuale assunzione di n. 1 dipendente nel ruolo degli istruttori (ex categoria C), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Servizi alla Persona comunale, in sostituzione del dipendente in uscita;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 59/2023 il piano di azioni positive per il triennio 2024-2026;

VISTA la deliberazione G.C. n. 84/2023 avente ad oggetto: "Modalità di lavoro agile: approvazione nuovo regolamento 1.01.2024 - 30.09.2024";

VISTO il vigente PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione G.C. n. 48/2023;

CONSIDERATO CHE in un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;
- l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio;

DATO ATTO CHE non si sono verificate disfunzioni organizzative significative né episodi corruttivi e che non è mutata l'organizzazione né gli obiettivi di carattere triennale di riferimento come contenuti negli strumenti di programmazione quali il Documento Unico di Programmazione;

DATO ATTO CHE nell'aggiornamento delle Misure per la prevenzione della Corruzione si procederà a rinnovare la disciplina delle procedure per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione interna, garantendo la riservatezza dei dati e la tutela del segnalante, ai

sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24/2023 e della delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne”*;

VISTO a tal fine l'allegato **“REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, PRESENTATE DAL WHISTLEBLOWER.**

DATO ATTO CHE il regolamento è stato preventivamente inviato alle RSU ed OOSS che non hanno presentato osservazioni e che sarà redatta e validata nelle forme di legge ai fini della sua operatività la documentazione ai sensi della normativa privacy necessaria secondo le indicazioni del DPO incaricato;

RITENUTO per quanto sopra di confermare per il triennio 2024/2026 le misure per la prevenzione della corruzione contenute ed approvate nel PIAO 2023/2025 salvi gli aggiornamenti in ragione di modifiche normative anche in materia di trasparenza considerando il sistema della BDNCP, di aggiornamenti al PNA (deliberazione pubblicata in data 28.12.2023 con la quale l'ANAC ha tardivamente pubblicato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022) e di attuazione delle nuove norme in materia di whistleblower;

DATO ATTO CHE in ragione del coordinamento delle disposizioni sopra richiamate l'approvazione delle suddette misure nel PIAO costituisce adempimento in ordine all'approvazione del PTCP per il triennio 2024/2026 ai sensi della legge 190/2012;

VISTO il Comunicato ANAC del 10.01.2024 che individua come termine finale per l'approvazione del PTCP per il triennio 2024/2026 per gli enti locali il 15.04.2024;

RITENUTO per quanto sopra di procedere all'approvazione del PIAO per l'anno 2024 secondo gli schemi semplificati e la disciplina prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti con parziale effetto ricognitivo dei provvedimenti e strumenti già adottati ai sensi delle norme vigenti e non coordinati dalle fonti di legge in materia;

VISTO il Dlsg. 267/2000 e s. m. e i. ed il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m.e i

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di procedere, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021 e s. m. ed i e del D.M. Ministri Pubblica Amministrazione e Finanze del 30.06.2022 pubblicato in GU in data 7.09.2022, all'approvazione del PIAO per l'anno 2024/2026 secondo gli schemi semplificati e la disciplina prevista per gli enti con meno di 50 dipendenti;
3. Di dare atto al PIAO sono allegati:
 - il Piano Triennale del fabbisogno di Personale 2024/2026;
 - Organigramma;
 - la Sezione misure per la prevenzione della Corruzione 2024/2026 e Sezione Trasparenza, che conferma le Misure contenute nel PIAO 2023/2025, salvi gli aggiornamenti legati alle modifiche legislative, all'aggiornamento 2023 del PNA 2022 pubblicate da ANAC il 28.12.2023 ed all'attuazione delle nuove norme in materia di whistleblower (allegato "**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, PRESENTATE DAL WHISTLEBLOWER.**");
4. Di dare atto che si procederà alla trasmissione e pubblicazione sulla piattaforma PIAO della Funzione Pubblica ed alle pubblicazioni di legge;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di approvare il Piano secondo le scadenze di legge.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 25 DEL 15/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **25** Del **15/04/2024**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE COMUNE DI BAGNATICA 2024/2026

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 12/04/2024 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/04/2024 IL RESPONSABILE DI SETTORE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 12/04/2024 IL RESPONSABILE FINANZIARIO CARMINATI ELENA

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

(Art. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165)

TRIENNIO 2024 – 2026

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

CONSISTENZA E ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE AL 01/06/2023

Classificazione	E.Q.	POSTI COPERTI al 01/06/2023
AFFARI GENERALI E FINANZIARI		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEGLI ISTRUTTORI		3
SERVIZI ALLA PERSONA		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEI FUNZIONARI		1 part-time al 61,11%
AREA DEI FUNZIONARI		1 part-time al 50%
AREA DEI FUNZIONARI		1 Tempo pieno
AREA DEGLI ISTRUTTORI		1 a t. pieno e 2 part-time (uno al 63,88% + uno al 61,11%)
TERRITORIO		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEGLI ISTRUTTORI		1 tempo pieno 1 part-time 50%
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI		1 tempo pieno 1 part-time 50% <small>(TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE VERTICALE FINO ALLA DATA DEL 14.01.2024)</small>
TOTALE		16
TOTALE (uniformati a tempo pieno)		13,36

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, in relazione ai vigenti limiti, è pari a **Euro 763.540,27** (media triennio 2011-2013).

Tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il citato art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. prevede testualmente: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di*

revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Nello specifico, per il Comune di Bagnatica, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

COMUNE DI	Bagnatica
POPOLAZIONE (al 31/12/2022)	4.491
FASCIA	d
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,2%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,2%

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al **Rendiconto 2022**, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26/4/2023, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta ora essere pari al **14,94%**, come di seguito indicato:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022	€ 621.992,15	A	definizione art. 2, comma 1, lett. a), DPCM 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	€ 4.263.443,86 (B1)	€ 4.506.763,08 B = (B1+B2+B3)/3	definizione art. 2, comma 1, lett. b), DPCM 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	€ 4.277.341,11 (B2)		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	€ 4.979.504,28 (B3)		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022	€ 343.096,24	C	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		A / (B-C)%	14,94%

Raffrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Bagnatica si colloca al di sotto del valore soglia “più basso”, per la fascia demografica di appartenenza; questo significa che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 27,2%.

In tale ottica, pertanto, il valore della spesa massima di personale ed il relativo incremento massimo, per l’anno 2024, risultano essere i seguenti:

	IMPORTI	RIFERIMENTO DPCM 17/03/2020
A) SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	€ 621.992,15	Art. 4, comma 2
B) SPESA MASSIMA DI PERSONALE (corrispondente al 27,20 % della media delle entrate correnti 2020/21/22 - FCDE 20222)	€ 1.132.517,38	
INCREMENTO MASSIMO B) – A)	€ 510.525,23	

In conclusione, fermo restando il vincolo annuale esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari a **Euro 763.540,27**, a seguito aggiornamento dei calcoli dopo approvazione del rendiconto 2022, la dotazione organica dell’Ente potrà registrare un INCREMENTO MASSIMO per l’anno **2024, pari a Euro 510.525,23** calcolata in base alle definizioni di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 **utilizzando i valori registrati rispetto al rendiconto 2022**. Tale valore andrà poi ricalcolato annualmente in base ai valori registrati rispetto all’ultimo rendiconto approvato.

Tale valore è comunque poco realistico in quanto il totale degli accertamenti degli anni 2020, 2021 e 2022 sono poco veritieri in quanto “falsati” dai trasferimenti straordinari dettati dall’emergenza COVID-19 e contributi caro bollette.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO FACOLTA' ASSUNZIONALI

Nell'ambito della nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., sopra esplicitata, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia "più basso" per la fascia demografica di appartenenza (compreso il Comune di Bagnatica, che si trova al di sotto del 27,20%), il D.P.C.M. 17/03/2020 prevede un incremento graduale della spesa del personale fino al 31/12/2024.

In particolare, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Sempre per il periodo 2020-2024, è prevista inoltre la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019), in aggiunta agli incrementi percentuali annualmente previsti nella richiamata Tabella 2, ferme restando le medesime condizioni (coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia massimo di riferimento indicato nella tabella 1 "valore soglia più basso").

Per l'anno 2024 la capacità assunzionale risulta pertanto, così come di seguito indicato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – anno 2024	VALORI	RIFERIMENTO DPCM 17/03/2020
A) SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	576.551,76	Art. 5, comma 1
B) % DI INCREMENTO ANNO 2024	28%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024 = A*B%	161.434,49	

La spesa di personale per l'anno 2024, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a € **1.132.517,38** corrispondente al valore soglia "più basso" del 27,20%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza della fascia demografica di appartenenza sulla base dei dati del rendiconto 2022.

REVISIONE PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2024/2026 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, nel rispetto della vigente normativa in materia:

ANNO 2024

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

ANNO 2025

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

ANNO 2026

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2024/2026 sono comunque consentiti:

- eventuali sostituzioni di personale cessato;
- eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale, da valutare su richiesta da parte del personale interessato;
- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile e/o attraverso l'istituto del comando o dell'utilizzo a tempo parziale di personale da altri enti;
- eventuali assunzioni finanziate con risorse finalizzate alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di cui all'art. 31-bis del D.L. n 152/2021 (assunzioni a tempo determinato di personale destinato all'attuazione dei progetti del PNRR).
- trasferimenti interni di personale, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi vigenti.

RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

La spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per l'annualità 2024, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari:

- **Euro 0,00** per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024.


Si dà atto che la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2024/2026, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), nonché il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso"), come di seguito dimostrato:

1° anno:

A) SPESA DI PERSONALE 2018	576.551,76
B) PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (<i>spesa desunta da proiezione spesa personale anno 2024 dati proposte di bilancio pluriennale 2023/2025</i>)	Spesa personale in servizio: € 651.930,40 Nuove assunzioni: 0,00 Totale = € 651.930,40
C) SPESA MASSIMA DI PERSONALE	€ 737.986,25
DIFFERENZA quale disponibilità residua (<i>spesa massima consentita - spesa di personale 2024</i>) = C - B	€ 86.055,85

Si dà atto, infine, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo.

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, PRESENTATE DAL WHISTLEBLOWER.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione interna, garantendo la riservatezza dei dati e la tutela del segnalante, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24/2023 e della delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne.”*

Le procedure di cui al presente regolamento hanno l'effetto di superare e sostituire, dalla data di adozione della deliberazione della sua approvazione, le procedure ad oggi utilizzate per la gestione delle segnalazioni del whistleblower.

ART. 1 - IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è una procedura tramite la quale il personale dipendente del Comune di Bagnatica, oppure terze parti (collaboratori, consulenti, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, ecc.. che prestano attività per l'ente), possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante lo svolgimento del proprio lavoro a favore e presso l'ente. E' lo strumento per segnalare violazione di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode o altre situazioni di rischio per la salute e sicurezza pubblica. Il whistleblower è il soggetto segnalante.

ART.2 - OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI - ESCLUSIONI.

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, i comportamenti, gli atti o le omissioni, le informazioni relative a violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il whistleblower intrattiene uno dei rapporti giuridici di cui all'art. 1. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Sono escluse le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono escluse altresì:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ART. 3 - I CONTENUTI DELLE SEGNALAZIONI - ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la comprensione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. È necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente come queste.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico

generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

ART. 4 - IL SOGGETTO GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Nel Comune di Bagnatica il gestore delle segnalazioni è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nella figura del Segretario Comunale. La gestione del canale interno è affidata a quest'ultimo che si avvale del supporto del Responsabile del Settore Affari Generali per la gestione delle attività d'ufficio connesse alla procedura in esame.

Chi gestisce le segnalazioni:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria il RPCT fornisce al segnalante un riscontro entro il termine di 90 giorni. Per l'istruttoria il RPCT può richiedere al segnalante chiarimenti, informazioni e documentazione ulteriore. Può acquisire atti o informazioni anche da altri uffici dell'ente o effettuare audizioni sempre tutelando la riservatezza del segnalante.

Qualora a seguito dell'istruttoria vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione ne sarà disposta l'archiviazione. Laddove invece si ravvisino elementi di fondatezza della segnalazione il RPCT dovrà rivolgersi immediatamente alle autorità competenti evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa. In nessun caso il RPCT può accertare responsabilità di qualunque natura in quanto di competenza della magistratura.

Le segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità sia per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, o nel caso in cui l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità, non avranno seguito e il RPCT ne disporrà l'archiviazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione allegata, vengono scansionate e protocollate in via riservata a cura del RPCT. L'originale cartaceo sarà conservato in apposito fascicolo riservato ed accessibile solo al RPCT.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI-

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

A) IL CANALE INTERNO:

Le segnalazioni possono essere presentate al RPCT del Comune di Bagnatica secondo le seguenti modalità:

in forma scritta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" inviata al gestore della segnalazione tramite il servizio postale ordinario con spedizione della comunicazione all'indirizzo del Comune di Bagnatica, Piazza della Libertà n. 1. La segnalazione andrà poi protocollata come riservata;

in forma orale: mediante incontro diretto in presenza con il RPCT o attraverso colloquio telefonico al numero di telefono diretto del Segretario 035/689528 durante il quale il RPCT è autorizzato alla raccolta scritta delle informazioni ricevute.

B) IL CANALE ESTERNO:

Le segnalazioni possono essere effettuate direttamente ad ANAC secondo le modalità decise direttamente dall'Autorità stessa e disponibili sul sito www.anac.anticorruzione.it nei seguenti casi:

- Il whistleblower ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno senza alcun seguito;
- Il whistleblower ha fondati motivi per ritenere che nel caso presentasse la segnalazione attraverso il canale interno, questa non avrebbe seguito oche potrebbe determinare il rischio di una ritorsione;
- Il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ART. 6 - NORME DI RINVIO - PUBBLICITA' DEL DOCUMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 24/2023 e alle linee guida ANAC approvate con delibera dell'Autorità n. 311/2023.

Il presente regolamento viene allegato alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024/2026 e ne viene data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, sezione altri contenuti, anticorruzione. Viene altresì pubblicato nella bacheca degli avvisi ai dipendenti comunali ed inviato alle OO.SS.

**Comune di Bagnatica
Provincia di Bergamo**

**PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITÀ
E
ORGANIZZAZIONE
2024 – 2026**

INTRODUZIONE

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

In un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. n. 132 del 30.06.2022 il termine per l'approvazione del P.I.A.O. 2024/2026 - come l'ANAC ha confermato con propria nota diramata nel mese di gennaio 2024 - per gli enti locali è fissato al 15.04.2024 in virtù dell'attuale termine per la data di approvazione del bilancio degli enti locali al 15.03.2024.

Dubbi e caos normativo persistono ancora in ordine al PIAO per gli enti con meno di 50 dipendenti che adottano lo strumento semplificato di cui al D.M. 132/2022. L'art. 1, comma 1 del DPR 81/2022 ha infatti abrogato gli adempimenti per i soli Comuni con più di 50 dipendenti e la legge, che non è coordinata con altre fonti regolamentari o con altre fonti quali ad esempio i Comunicati ANAC, non ha comunque apportato ad oggi un ordine normativo per quello che riguarda, in coordinamento con il PIAO, il programma dei fabbisogni di personale, il DUP, il Piano delle Performance/Obiettivi ed il Piano Triennale dell'Anticorruzione e Trasparenza.

Il Comune di Bagnatica (BG) ha approvato il P.I.A.O. 2023/2025 con deliberazione della Giunta Comunale n.48/2023. Per il 2024/2026 si procederà alla implementazione di tale strumento: a) utilizzando lo schema semplificato previsto dal D.M. 132/2022 e dunque con i contenuti previsti per le sole sezioni obbligatorie; b) al rinvio in termini ricognitivi di strumenti di programmazione già adottati o da adottare separatamente (in caso di sezioni, quale ad esempio quella della performance che: non è prevista come obbligatoria nello schema semplificato; la cui previsione non risulta abrogata da legge dello Stato; non risulta espressamente superata o comunque assorbita nel PIAO per gli enti con meno di 50 dipendenti).

Il Comune di Bagnatica ha presentato in Consiglio il Documento unico di Programmazione

2024/2026 con deliberazione C.C. 18/2023 ed ha approvato la nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di previsione 2024/2026 rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23/2023 e 33/2023. Quale strumento prodromico ed essenziale alla programmazione economico e finanziaria ed al bilancio è stato altresì approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) per gli anni 2024/2026 con deliberazione G.C. n. 42/2023.

SEZIONE 1

SCHEMA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Indirizzo	Piazza Libertà Medaglia d'Oro Padre Brevi Bagnatica (BG)
Centralino	035/689511
Sito	www.comune.bagnatica.bg.it
PEC	info@pec.comune.bagnatica.bg.it
Codice fiscale e Partita IVA	00720170166
Numero di dipendenti al 31.12.2023	16

SEZIONE 2

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore Pubblico

Tenuto conto che trattasi di sottosezione non obbligatoria, si richiama il contenuto dei dati di contesto e delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare come contenuti nel Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica 2019/2024 e Sezione Operativa 2023/2025 presentato con D.C.C. n. /2023 ed approvato con Nota di aggiornamento insieme al bilancio di previsione 2024/2026 rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23/2023 e 33/2023.

All'interno del D.U.P. sono contenuti:

- la programmazione triennale del Fabbisogno del Personale
- la programmazione triennale dei lavori pubblici;
- la programmazione biennale degli acquisiti di forniture e servizi;

2.2 Performance

I Comuni con meno di 50 dipendenti non sono obbligati a tale Sezione.

Gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente per il triennio 2024/2026 sono indicati nel D.U.P. 2024/2026. La Sezione Strategica che copre il mandato del Sindaco e la Sezione Operativa di valenza triennale costituiscono lo strumento cardine di programmazione degli obiettivi per l'ente locale. Per ogni missione dell'ente sono indicati gli obiettivi operativi che l'amministrazione si impegna a realizzare nel triennio nell'ambito dei singoli programmi di spesa. All'interno di questa programmazione più generale sono poi stati individuati e definiti gli obiettivi dettagliati di performance per l'anno 2024.

Il Comune di Bagnatica ha approvato con deliberazione G.C. n. 7/2024 il Piano degli Obiettivi di performance per il 2024. Tali obiettivi rispecchiano e riportano gli obiettivi operativi del DUP sopra richiamati individuando target di riferimento per il raggiungimento degli stessi, i responsabili e strutture interessati.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Ai sensi dell'art. 6 del DM 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Non risultano, come da Relazione resa dal Responsabile, per il 2023 accertati fatti corruttivi. Non sono inoltre intervenute, rispetto alla programmazione 2023/2025, modifiche organizzative rilevanti né intercorse ipotesi di disfunzioni amministrative significative.

Con deliberazione n. 7 del 17.01.2023, pubblicato in GU in data 30.01.2023 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Nel medesimo nuovo PNA viene confermato, in coerenza alla disciplina del PIAO che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno ma ogni tre anni essendo altresì stati ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Il nuovo PNA ha introdotto alcuni aggiornamenti specifici in ordine alle procedure di appalto nell'ambito della legislazione emergenziale e legata al PNRR ed ai connessi obblighi di pubblicazione con carattere, in quest'ultimo caso, di gradualità. Il PNA 2022 non ha tenuto conto, tuttavia, nei contenuti, della riforma in materia di contratti pubblici a seguito dell'approvazione del D.lgs. 36/2023 entrato in vigore il 1 luglio 2023. Nel caos normativo e

sovrapposto di norme concomitanti è stata inoltre pubblicata la Circolare del 13.07.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di procedure di appalto PNRR e PNC che regolamentava i relativi appalti fino al 31.12.2023 non applicando le nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023.

Per via di tale complessità per l'anno 2023/2025 si è provveduto all'aggiornamento delle misure nella Sezione PIAO in relazione ai contenuti del nuovo PNA in riferimento solo ai contratti pubblici e legislazione PNRR rinviando al triennio 2024/2026 l'aggiornamento progressivo e graduale delle relative misure in ragione della modifica delle norme e procedimenti di riferimento, nonché ai connessi obblighi rafforzati di pubblicazione in materia di appalti, anche in relazione alle norme applicabili per i procedimenti PNRR dopo il 31.12.2023. L'ANAC ha aggiornato il PNA 2022 con deliberazione, pressochè tardiva, pubblicata e dunque resa disponibile solo in data 28.12.2023. Nell'aggiornamento delle Misure per la prevenzione della Corruzione si procede comunque a rinnovare la disciplina delle procedure per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione interna, garantendo la riservatezza dei dati e la tutela del segnalante, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24/2023 e della delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne”*. Verrà dunque approvato l'allegato *“REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, PRESENTATE DAL WHISTLEBLOWER*. Il regolamento è stato preventivamente inviato alle RSU ed OOSS che non hanno presentato osservazioni.

Per quanto sopra si confermano per il triennio 2024/2026 le misure per la prevenzione della corruzione contenute ed approvate nel PIAO 2023/2025 salvi gli aggiornamenti in ragione di aggiornamenti al PNA e di attuazione delle nuove norme in materia di whistleblower.

Viene pertanto allegata al presente Piano Integrato la Sezione Prevenzione della Corruzione 2024/2026 e la Sezione Misure Trasparenza che ricalcano e confermano i contenuti del PTCP già allegati nel PIAO 2023/2025 con opportuni aggiornamenti come sopra indicati.

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente è costituita, come da Organigramma, già allegato al PIAO 2023/2025, che risulta confermato.

La struttura e consistenza del personale alla data odierna è contenuta nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla deliberazione 42/2023 che si allega. **VISTA** la deliberazione G.C. n. 69/2024 avente ad oggetto nulla osta alla mobilità in uscita ex art. 30 del Dlgs. 165/2001 e conseguente avvio, in coerenza alle facoltà già indicate nel Piano Triennale approvato, alle procedure di selezione ex art. 34-bis del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, e ex art. 30 del D. Lgs. 30.03.2011 n. 165, per l'eventuale assunzione di n. 1 dipendente nel ruolo degli istruttori (ex categoria C), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Servizi alla Persona comunale, in sostituzione del dipendente in uscita. La sostituzione è regolarmente avvenuta con una mobilità in entrata dalla data del 1.02.2024.

Il Piano delle Azioni Positive ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" in ultimo approvato con D.G.C. 59/2023.

Nell'ambito della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale, il Comune di Bagnatica ha avuto accesso e sta portando avanti - grazie anche alla spinta data dai finanziamenti PNRR Missione 1 Componente 1 Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA Digitale - il processo di digitalizzazione che comprende servizi e pagamenti on line, accesso ed identità digitale del cittadino, mezzi di comunicazione ed informazione e servizi tramite app, gestione informatizzata ed in cloud delle procedure e degli atti amministrativi.

Occorre tenere conto della circolare del 28.11.2023 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: "Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale" e dell'art. 4 bis del D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023 e la Circolare n. 1/2024 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione art. 4 bis del D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023. Prime indicazioni operative" . Gli obiettivi specifici in essa indicati (ritardo 0 e monitoraggio costante) sono stati inseriti nella performance dell'anno 2024, legando ad essi il risultato dei Responsabili per una percentuale non inferiore al 30%.

Il Dlgs. 222/2023 in vigore dal 13.01.2024 che modifica il Dlsg. 150/2009 ha introdotto nella

performance individuale e collettiva la valutazione del raggiungimento di obiettivi destinati a promuovere l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità. Rimane di dubbia interpretazione, per via di una assenza di coordinamento normativo con la normativa del PIAO di cui all'art. 6, nuovo comma 2 ter del D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021, ad oggi l'applicabilità a Comuni di piccole dimensioni quali il Comune di Bagnatica (meno di 50 dipendenti).

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Il Comune di Bagnatica ha introdotto in via sperimentale tale modalità di lavoro dal mese di novembre 2022. La Giunta ha da ultimo prorogato tale periodo di introduzione sperimentale con deliberazione G.C. n. 84/2023 avente ad oggetto: "Modalità di lavoro agile: approvazione nuovo regolamento 1.01.2024 - 30.09.2024".

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale

La ricognizione delle eccedenze personale ed il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024/2026 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 42/2023 secondo le norme vigenti e nel rispetto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle P.A." emanate in data 08.05.2008 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione" e successive integrazioni e modificazioni.

I percorsi di formazione ed aggiornamento per gli anni 2024/2026, salvi gli aggiornamenti ai corsi in materia di prevenzione della Corruzione (previsti con un terzo ciclo di formazione entro il 2024) ed in materia di privacy saranno specificamente indicati in relazione alle esigenze e competenze di ogni Ufficio.

SEZIONE 4

MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 6 del DM 132/2022 il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Comune di Bagnatica non è obbligatorio.

Ciò nonostante, il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), potrà essere effettuato:

- alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione con l'approvazione del rendiconto;
- secondo le modalità previste dal sistema di valutazione delle Performance con riferimento alla coerenza con gli obiettivi assegnati per l'erogazione degli istituti premianti;

- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con particolare attenzione alla verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative.
- Dei risultati organizzativi e individuali raggiunti, validati dal Nucleo di valutazione nella sua Relazione sulla performance, si darà conto in occasione della predisposizione della Relazione al Rendiconto della Gestione redatta dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.11 comma 6 D.Lgs. 118/2011.

ALLEGATI

- 1) Sezione Misure per la prevenzione della Corruzione 2024/2026 ed allegato **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, PRESENTATE DAL WHISTLEBLOWER.**
- 2) Sezione Misure Trasparenza
- 3) PTFP 2024/2026;
- 4) ORGANIGRAMMA;

Comune di BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Oggetto: Parere sulla Sottosezione 3.3 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-2026

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice SIRONI, nominata Revisore unico dei Conti di codesto Comune con deliberazione C.C. n. 18 del 30/06/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 28/2024, avente ad oggetto "approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione Comune di Bagnatica 2024/2026".

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 (PTFP – Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 (assorbimento del PTFP nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- D.M. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 di cui sopra (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, commi 557-562, della Legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale);

Premesso che:

- l'art. 19, 8° comma, della Legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di



personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- il Comune di Bagnatica ha comunque approvato separatamente strumenti di programmazione poi confluiti nel PIAO 2024-2026, tra cui il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42/2023;

Vista la sezione 3 “organizzazione e capitale umano” ed in particolare la sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Verificato che la sottosezione rimanda integralmente al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026, allegato al PIAO;

Visto il parere favorevole già espresso in data 27/06/2023 da codesto organo di revisione sul PTFP 2024-2026;

Preso atto che, con deliberazione G.C. n. 69/2024 avente ad oggetto nulla osta alla mobilità in uscita ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 sono state conseguentemente avviate, in coerenza alle facoltà già indicate nel Piano Triennale approvato, le procedure di selezione, ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, per l'eventuale assunzione di n. 1 dipendente nel ruolo degli istruttori (ex categoria C), a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore Servizi alla Persona, in sostituzione del dipendente in uscita e che la sostituzione è regolarmente avvenuta con una mobilità in entrata dalla data del 01/02/2024;

ACCERTA

che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale 2024-2026 incluso nella sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026 è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e all'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;


ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026.

Addi, 15/04/2024

Il Revisore unico

Dot.ssa Beatrice Sironi



Comune di BAGNATICA
(provincia di Bergamo)

PIAO 2024 -2026
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

PARTE I - RELAZIONE E CONTENUTI GENERALI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT ed altri ruoli nella dimensione organizzativa del Comune di Bagnatica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alla realtà organizzativa di Bagnatica è il Segretario Comunale e svolge i compiti seguenti:

- ✓ propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il responsabile competente, verifica, ove possibile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ pubblica nel sito web dell'amministrazione annualmente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta e/o segnala all'ANAC secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge;
- ✓ svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ✓ può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e quale gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ex D.M. 25.09.2015.

Si rinvia alla deliberazione n. 1074 del 22.11.2018 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" in relazione all'aggiornamento sulla figura del RPCT, sui requisiti e problematiche relative alla sua revoca.

In relazione agli Orientamenti per la Pianificazione indicati dall'ANAC in data 2.02.2022 si conferma che la nomina del RPCT in Comune di Bagnatica rispetta la check list indicata essendo tuttavia ancora in capo al Segretario, esclusivamente in ragione delle esigue dimensioni organizzative e per motivi di economicità, compiti che riguardano la Presidenza della parte datoriale pubblica, la responsabilità della mediazione tributaria, il Nucleo di valutazione in forma monocratica (non esiste difatti un Nucleo di Valutazione di carattere collegiale e le funzioni, senza alcun onere aggiuntivo, sono da sempre state svolte dal Segretario Comunale in ragione delle limitate dimensioni organizzative, dell'economicità e dell'assenza dell'obbligo di costituzione di OIV) e l'Organo disciplinare monocratico.

Nel PNA 2022 approvato con deliberazione n. 7 del 17.01.2023 è stato affrontato con un Focus specifico la coincidenza nei Comuni di ridotte dimensioni delle funzioni di RPCT con il Nucleo di Valutazione, con l'organo dei procedimenti disciplinari e con altre tipologie di funzioni di tipo gestionale. In Comune di Bagnatica la struttura organizzativa e le risorse economiche non consentono la distinzione tra i compiti di RPCT e quelli del Nucleo che vengono svolti da sempre nella figura del Segretario Comunale. Oltre ad essere avallata da apposito parere della Corte dei Conti, tale scelta appare ancora la più confacente all'amministrazione tenendo anche conto che in ragione del numero di abitanti inferiore ai 5000 mila e dunque dei dipendenti inferiori a 15 il Segretario è organo che più ha a che fare, quotidianamente, con la struttura potendo pertanto procedere alla valutazione. Non si è comunque obbligati alla nomina di un OIV vero e proprio. Il Segretario Comunale non ha comunque alcuna funzione gestionale o di responsabilità di servizi, ma quale organo terzo e in virtù dei compiti organizzativi generali e di coordinamento tra gli incaricati di Elevate Qualificazioni e la parte politica, è anche nominato Responsabile del PIAO, provvedendo pertanto alla redazione di tale strumento - in collaborazione con il Settore Economico- Finanziario - che rimane nella sua forma minima e semplificata.

In Comune di Bagnatica inoltre non esiste, né è possibile creare ad oggi, alcun Ufficio organizzato o strutturato ad hoc che sia di servizio effettivo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o per gli adempimenti specifici della trasparenza, avvalendosi il Segretario dell'Ufficio ragioneria per gli adempimenti quotidiani legati alle pubblicazioni, trasparenza e/o comunicazioni dati e/o tabelle da trasmettere all'ANAC non essendo comunque possibile garantire la completezza e l'aggiornamento dei dati e dunque tutti gli adempimenti per gli obblighi richiesti.

Figura del RPD

Il responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dal Regolamento UE 2016/679, deve essere nominato in tutte le amministrazioni pubbliche. Può essere individuato in una professionalità interna o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna. Il responsabile anticorruzione, al contrario, è sempre un soggetto interno. E' previsto che possa essere individuato tra gli interni, ma l'ANAC ritiene che, per quanto possibile, non debba

coincidere con il RPCT. Secondo l’Autorità “la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT”.

“Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD”.

Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico): *“In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle ASL). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l’attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbero rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD”.*

Il Piano nazionale anticorruzione - aggiornamenti e misure recepiti negli anni, valore, criticità ed evoluzione applicativa nel Piano del Comune di Bagnatica.

Al fine dello snellimento e dell’esigenza di semplificazione della Sezione Misure anticorruzione e trasparenza si rinvia per questo paragrafo alle precedenti Sezioni ed all’ultima del PIAO 2023/2025 e che danno conto della successione dei PNA a partire dal 2013 e degli aggiornamenti che il PTCP del Comune di Bagnatica ha subito nel tempo.

Piani triennali e Sezione Piao

In un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC.

In data 2.02.2022 sono stati approvati gli Orientamenti per la pianificazione corruzione e trasparenza per l’anno 2022 che, senza nulla innovare rispetto al PNA 2019, forniscono suggerimenti operativi per la predisposizione dei Piani o della sezione del Piano contenuta nel PIAO a seguito dell’analisi e studio dei piani effettuata dall’ANAC.

Dubbi e caos normativo persistono ancora in ordine al PIAO per gli enti con meno di 50 dipendenti che adottano lo strumento semplificato di cui al D.M 132/2022. L’art. 1, comma 1 del DPR 81/2022 ha infatti abrogato gli adempimenti per i soli Comuni con più di 50 dipendenti e la legge, che non è coordinata con altre fonti regolamentari o con altre fonti quali ad esempio i Comunicati ANAC, non ha comunque apportato ad oggi un ordine normativo per quello che riguarda, in coordinamento con il PIAO, il programma dei fabbisogni di personale, il DUP, il Piano delle Performance/Obiettivi ed il Piano Triennale dell’Anticorruzione e Trasparenza.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

In un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC. L'ANAC medesimo con proprio comunicato

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione:

- le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;
- l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. n. 132 del 30.06.2022 il termine per l'approvazione del P.I.AO. 2024/2026 e dunque relativa allegata Sezione Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza (che ha superato e sostituito il PTCP) come confermato anche dall'ANAC con proprio comunicato è per gli enti locali attualmente fissato alla data del 15.04.2024.

In Comune di Bagnatica non vi sono stati nell'anno 2023 fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, né sono intervenute modifiche organizzative rilevanti nella propria organizzazione o obiettivi.

Nella odierna Sezione del PIAO 2024/2026 è pertanto possibile per la parte della mappatura, rischi e relative misure organizzative, confermare i contenuti del PTCP già indicati nel PIAO 2023/2025 fermi restando gli aggiornamenti come indicati nei paragrafi che seguono.

La trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è sin dall'inizio

stato indicato dal legislatore nella trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

L'art. 1 del Dlgs. 33/2013 come modificato definisce il principio generale in materia di trasparenza.

L'art. 2 del decreto come riformulato amplia la relativa disciplina.

Il diritto alla pubblicità ed alla conoscibilità è sancito dall'art. 3 che, salvo restando le limitazioni dettate da deliberazioni ANAC di intesa con il Garante della Privacy, stabilisce: "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'[articolo 7](#)".

Trasparenza e coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs.33/2013 ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Responsabile per la trasparenza

Ai sensi dell'art. 43 del riformulato dlgs. 33/2013 all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. In Comune di Bagnatica le funzioni sono assegnate al Segretario Comunale.

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I responsabili degli Uffici dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza

controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e ne prende atto in qualità di Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Accesso civico a dati e documenti e criticità applicative.

L'art. 5 del Dlgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016, ridefinisce ed amplia la portata dell'accesso civico, indicando la relativa disciplina sull'esercizio dello stesso.

La disciplina dell'accesso civico come introdotta dal Dlgs. 97/2016, lascia invariata - con problemi applicativi di alta criticità come anche specificati dalla prima giurisprudenza che si è espressa in materia - la disciplina di cui diverse forme di accesso degli interessatipreviste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

E' altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto è inoltre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. Tali limiti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura

del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Il Comune di Bagnatica ha in media 0/1 accesso civico all'anno, pertanto ad oggi non è stato istituito il Registro Accessi.

L'ANAC ha approvato linee guida al fine di dare indicazioni in ordine all'attuazione dei nuovi obblighi ed invero:

- ✓ con deliberazione ANAC n. 1310 recante le cd. Linee Guida Trasparenza sono state dettate prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs. 33/2013 come modificato dal Dlgs. 97/2016;
- ✓ con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) è stato infine approvato provvedimento avente ad oggetto: *"Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del Dlgs. 33/2013"* cd. Linee Guida FOIA.

Numerosi risultano, anche a seguito delle prime generali Linee Guida di cui sopra, i dubbi interpretativi su questo nuovo istituto, a partire dalla stessa Autorità. Con un comunicato del 27.04.2017 l'ANAC ha infatti indicato quanto segue: *"Pervengono a questa Autorità numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA). Come è noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017. Considerata la novità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l'aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali. In tale prospettiva, l'Autorità ha avviato un monitoraggio per l'esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle suddette Linee guida"*.

Alla data attuale l'ANAC non ha ancora aggiornato le Linee Guida FOIA. Il PNA 2022 rinvia difatti alla deliberazione 1309/2016.

Si segnalano, per quello che riguarda la realtà organizzativa dei piccoli enti e gli obblighi ad essi direttamente imposti, la Deliberazione n. 586 del 26.06.2019 che, modificando ed integrando la Deliberazione n. 241/2017, ha chiarito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul punto, alcuni aspetti relativi alle pubblicazioni dei dati dei dirigenti pubblici.

In assenza di indicazioni certe sulla tematica non si può che fare riferimento alle numerose sentenze che nei casi specifici hanno riconosciuto come prevalenti o meno

gli obblighi di trasparenza ed accessibilità generalizzata rispetto agli interessi tutelati.

In sede di aggiornamento del PNA 2018 inoltre viene dedicato un paragrafo in relazione alla nuova legge sulla privacy, nuovo Regolamento Europeo 2016/679, senza dare alcuna concreta indicazione e rinviando di fatto alle valutazioni dell'ente (*"l'attività di pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/79 (). In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali"*).

A norma degli artt. 6 ss del Dlgs. 33/2013 vengono definiti gli obblighi di pubblicazione.

E' stato introdotto dal Dlgs. 97/2016 apposito art. 9-bis che prevede: *Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all' Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all' articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all' articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell' Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all' amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, fermarestando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati".*

Il nuovo PNA 2022 ed aggiornamento PNA 2022 di cui alla Deliberazione n. 605/2023 - Aggiornamenti misure Contratti legislazione derogatoria e PNRR - Nuovo Codice Appalti - Misure programmatiche triennio 2024/2026.

Con deliberazione n. 7 del 17.01.2023, pubblicato in GU in data 30.01.2023 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. In esso viene confermato, in coerenza alla disciplina del PIAO, che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno ma ogni tre anni essendo altresì stati ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore.

Il nuovo PNA introduce aggiornamenti specifici in ordine alle procedure di appalto nell'ambito della legislazione emergenziale e legata al PNRR ed ai connessi obblighi di pubblicazione con carattere, in quest'ultimo caso, di gradualità. Sono state infatti riviste, per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, le modalità di pubblicazione che non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Come ha evidenziato l'ANAC nella deliberazione di approvazione del nuovo PNA: *"La*

disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di "stratificazione normativa", per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria. Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV ("Contratti pubblici") del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza. In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica "stabile" ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la l. n. 238/2021. Nello specifico, per quanto riguarda il citato d.l. n. 77, il riferimento è alle modifiche previste in tema di subappalto (quest'ultimo interessato anche da alcune modifiche, per così dire, "ad efficacia differita"), trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP). Riguardo, invece, alla l. n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020), rilevano gli istituti connessi al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP), alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico, nonché agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento, in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento. A ciò si aggiunga, inoltre, che alcune norme dello stesso Codice dei contratti pubblici sono state interessate da ulteriori recenti modificazioni, di carattere temporaneo, ad opera del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Oggetto dei citati interventi è la disciplina sulla revisione dei prezzi di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale il convertito decreto n. 4/2022 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2023, per le procedure ricadenti nell'arco temporale indicato, è previsto, da un lato, l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, di clausole di revisione dei prezzi e, dall'altro lato, per i contratti di lavori, in deroga al citato art. 106, la possibilità che le variazioni di prezzi dei singoli materiali da costruzione siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. A tale disciplina si aggiungono, poi, previsioni contenenti specifiche misure di compensazione alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime, incluse anche nel citato decreto n. 17. Infine, il d.l. n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara. Si prevedono, in particolare, una serie di disposizioni dirette a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, tutela della concorrenza, nonché volte a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC".

L'ambito delle modifiche sopra indicate, che sconta un periodo emergenziale di circa tre anni pieni, vede ad oggi "il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, sebbene concentrate in gran parte all'interno del Codice dei contratti

pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 in un'ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere state in parte modificate, in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione". A ciò si aggiunge la riforma in materia di contratti pubblici a seguito dell'approvazione del D.lgs. 36/2023 entrata in vigore il 1 luglio 2023.

Al confuso quadro normativo sopra indicato si è poi aggiunta la Circolare del MIT del 13.07.2023 "Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative" con la quale è stato regolamentato, dato il caos normativo, il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023. La nota del Ministero, contiene chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021. Nel merito, la circolare chiarisce che la normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica per appalti PNRR, anche dopo il 1 luglio 2023 è quella di cui al D.L. 77/2021 e che in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, la disciplina è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall'articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l'applicazione dell'articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023. In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si sarebbe pertanto applicato il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell'anno - solo per tali specifici interventi - non devono qualificarsi.

Il precedente PTCP, nell'anno 2022, aveva già riportato un aggiornamento relativamente alle procedure emergenziali e relative norme di semplificazione di cui al D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021. Nella Sezione delle Misure per l'anno 2023/2025 sono stati poi apportati alcuni aggiornamenti nella parte specifica relativa alle procedure semplificate nei contratti del PNNR in quanto di fatto già avviati ed in parte addirittura eseguiti in Comune di Bagnatica e con riferimento alla introduzione in data 1.07.2023 del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs. 36/2023 (anche se il PNA 2022 a gennaio 2023 non ne aveva tenuto conto).

Per via di tale complessità già rilevata in sede di aggiornamento del PIAO 2023/2025 si aggiorna la relativa parte inerente i contratti verificando nell'anno 2024 la compatibilità di tali norme e misure con le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti e con le norme applicabili dal 1.01.2024 per i procedimenti PNRR. Ciò secondo gli aggiornamenti al PNA 2022 che, in maniera non proprio tempestiva, sono stati forniti solo con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, pubblicata in data 28.12.2023.

Le misure nel PIAO 2023/2025 già aggiornate alla relativa Sezione Rischi corruttivi in linea con il nuovo PNA deliberato dall'ANAC in data 17.01.2023 relativamente alle disposizioni in materia di contratti pubblici e normativa emergenziale e appalti del PNRR verranno aggiornate per la prima annualità del 2024.

Occorre tuttavia tener conto che, anche in base ai numerosi e spesso discordanti pareri del

MIT e giurisprudenza amministrativa sono emersi in materia nei primi mesi del 2024 aspetti di coordinamento tra le norme in materia di appalti PNRR e nuovo Codice non chiari. Il D.L. n. 215 del 30/12/2023 *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (c.d. Decreto Milleproroghe) all'art. 8, co. 5, ha infatti prorogato l'applicabilità delle procedure semplificate di cui al D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 dal 31/12/2023 sino al 30/06/2024.

Dopo una serie di pareri e sentenze discordanti o travisate dalla dottrina (pareri MIT 2153/2023 e 2203/2023, cfr. TAR Campania, Sez. I, 20/10/2023, n. 5716), una opzione ermeneutica completa è stata infine fornita dalla sentenza n. 758/2023 Tar Umbria. Dopo una preliminare analisi delle principali disposizioni transitorie applicabili di cui al D.Lgs. n. 36/2023, il Tar evidenzia il carattere incompleto e frammentario del D.L. n. 77/2021. Con questa decisione, come interpretato dalla dottrina, viene, dunque, per la prima volta affermata la natura non autoreferenziale della normativa semplificatoria relativa alle procedure di affidamento per appalti PNRR. Infatti, rivestendo il D.L. n. 77/2021 soltanto il carattere di disciplina derogatoria in materia di procedure di affidamento del previgente codice per una più celere realizzazione degli obiettivi PNRR, il TAR si è posto il problema di capire se per tutto quanto non derogato o non diversamente disciplinato dal predetto decreto legge, debba farsi applicazione del nuovo Codice oppure, per una sorta di trascinamento, del D.Lgs. n. 50/2016. La questione è stata risolta dal Giudice applicando in maniera letterale l'art. 226, D.Lgs. n. 36/2023 che, dopo aver abrogato al co. 1 il previgente Codice e averne limitato, al successivo co. 2, l'ultra-vigenza transitoria per i soli procedimenti in corso, sancisce al co. 5 il criterio della prevalenza del nuovo Codice sul vecchio. Così, ad avviso del Collegio, per le procedure ad evidenza pubblica per appalti PNRR bandite successivamente al 01/07/2023, la correlata normativa semplificatoria, richiamata dall'art. 225, co. 8, D.Lgs. n. 36/2023, dovrà necessariamente essere contestualizzata nelle norme e nei principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023, come indicato dall'ANAC in sede di aggiornamento del PNA 2022/2024 del 28.12.2023, determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1°luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Nella parte II e III della presente Sezione Misure Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024/2026 le relative aree di rischio (AREE B e G) devono intendersi aggiornate in base al riferimento , salvo che per le procedure già avviate al 30.06.2023, alle nuove disposizioni del Codice di cui al Dlgs. 36/2023.

La sezione PNRR dei contratti, pur nel caos normativo del rinvio al nuovo Codice, deve intendersi confermata essendo le relative norme state anch'esse confermate nella sua

vigenza ed applicabilità per questo genere di appalti, salvi gli aggiornamenti e modifiche normative intervenute sul D.L. 77/2021 o sul medesimo Dlgs. 36/2023 fino alla data odierna.

Tutte le misure di trasparenza in materia di contratti pubblici devono intendersi coordinate con le nuove modalità indicate nella presente Sezione in ragione della vigenza (procedure adottate dopo il 1 gennaio 2024).

Si procederà nel triennio a partire dall'anno 2025, appena la normativa (ancora caotica) si sarà presumibilmente assestata, ad un eventuale aggiornamento, laddove necessario, delle relative misure in ragione della modifica delle norme e procedimenti di riferimento, nonché ai connessi obblighi rafforzati di pubblicazione in materia di appalti.

Anni	2024	2025	2026
Aggiornamenti e misure da introdurre	Aggiornamento norme nuovo Codice degli Appalti - avvio prima fase adeguamento obblighi di pubblicazione Bandi e contratti ex PNA 2022 agg. 28.12.2023	Adeguamento obblighi di pubblicazione Bandi e contratti ex PNA 2022 aggiornato con deliberazione pubblicata il 28.12.2023	Obblighi di pubblicazione a regime Bandi e contratti ex PNA 2022

Comune di Bagnatica come ente di piccole dimensioni e criticità

Non sono ad oggi state emanate specifiche Linee guida di semplificazione in materia di anticorruzione e trasparenza rivolte a Comuni di piccola dimensione. I Comuni di piccola dimensione sono stati indicati nella misura del numero di abitanti sotto i 15 mila.

Tale assenza determina un evidente limite considerando, difatti,

- innanzitutto il chiaro dettato di legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 ter del Dlgs. 33/2016 come modificato dal Dlgs. 97/2016" *L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (...)*";
- in secondo luogo il chiaro riconoscimento, ribadito anche nel nuovo PNA, *"della necessità di interventi di semplificazione dell'attuazione della normativa per gli enti di piccole dimensioni, in una logica di ausilio e di sostegno"*. La Prefettura, indicata quale ente deputato ad una collaborazione, non ha ad oggi proposto e/o dato avvio o iniziativa ad alcun genere di ausilio o sostegno.

La parte IV della deliberazione n. 1074/2018 ANAC avente ad oggetto: “Semplificazione per i piccoli Comuni” era dedicata ai Comuni considerati piccoli, dunque al di sotto della soglia dei 15 mila abitanti e riporta gli esiti di rilevazioni nei piccoli Comuni ed i risultati di un Tavolo di lavoro svolto con l'ANCI, l'UPI e la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali non innovando tuttavia assolutamente in maniera concreta su misure di effettiva semplificazione in materia di trasparenza limitandosi a:

- richiamare e riassumere misure quali la gestione associata dei servizi di anticorruzione tra Comuni, la pubblicazione tramite link a quanto già pubblicato, le semplificazioni sulla pubblicazione dei dati reddituali degli organi politici;
- indicando gli esiti statistici della rilevazione ed i rilievi effettuati dai RPCT degli enti locali specialmente in relazione alla mancanza di chiarezza sugli obblighi di trasparenza ed indicando le “proposte di semplificazione” emerse nel corso del tavolo tecnico;
- indicando in via assolutamente generale la possibilità di considerare il concetto di tempestività della pubblicazione in tempi prestabiliti, di poter rinviare tramite link ad atti pubblicati all'Albo on line ferma restando la necessità di un coordinamento normativo, l'esigenza di creare un software *open source* al servizio degli enti di piccola dimensione e la definizione di tabelle semplificate per la pubblicazione.

Il PNA indicava obblighi semplificati di monitoraggio e di redazione, in linea con le semplificazioni indicate anche per il PIAO.

Persistono, tuttavia, come anche evidenziato nella relazione sui risultati del Programma Triennale della Prevenzione e Corruzione 2023, pubblicata, secondo le Direttive Anac, criticità sulla effettiva, completa ed efficace attuazione della legge in Comuni di piccola dimensione in materia di anticorruzione nonché di Integrità e Trasparenza (in sede di attestazione sugli obblighi di trasparenza per l'anno 2023 è invece stata eliminata la sezione per indicare criticità) per via:

- della ripetuta mancanza di una struttura in grado di far fronte ai numerosi adempimenti richiesti indistintamente ad ogni ente pubblico, a prescindere dalla dimensione e dall'organizzazione;
- dalla impossibilità per i Segretari Comunali, chiamati dalla legge alle funzioni di Responsabilità per la Corruzione e per la Trasparenza, titolari di più sedi di:
a) procedere, specialmente in un Comune di piccole dimensioni con ridotto organico, alla programmazione e svolgimento di ulteriori attività oltre a quelle già richieste dai numerosi obblighi e scadenze di legge; b) esercitare una attività di controllo ulteriore rispetto a quella di tipo regolamentare o attinente alla quotidianità delle questioni che vengono affrontate; c) predisporre piani di rischio specifici o articolati e adottare misure ulteriori o diverse rispetto a quelle minime del controllo a campione, della informazione da parte dei Responsabili;
- dalla assenza in capo al Segretario di poteri di spesa e dunque di effettiva programmazione ed attuazione di una attività di formazione specifica e mirata;

- della assenza di specifiche Scuole Nazionali previste espressamente nel previgente Piano Nazionale della Corruzione, ad oggi non attivate (la formazione secondo la legge era affidata anche alle Scuole Superiori delle Pubbliche Amministrazioni Locali non più attive da circa tre anni);
- dalla assenza di un vero e proprio ruolo distinto e dedicato alla prevenzione della corruzione e trasparenza considerando che il Segretario svolge ad esempio in Comune di Bagnatica funzioni in materia di Ufficio disciplinare, funzioni di Nucleo di Valutazione, delegazione trattante di parte pubblica, Responsabile della Mediazione;
- della presenza, specialmente con riferimento alla trasparenza di adempimenti numerosi e specifici che sono richiesti, nella stessa ed identica misura, e con le medesime sanzioni, ad enti quali Ministeri o Comuni di ampie dimensioni ed a Comuni di piccola dimensione rimanendo forti le limitazioni di tipo strutturale e la tempistica che non consentono assolutamente l'ottemperanza a tutti gli obblighi di pubblicazione e relativi aggiornamenti come prescritti dalla legge (adempimenti, come sopra visto, non ridotti, né effettivamente semplificati dal Dlgs. 97/2016, né agevolati per Comuni di dimensioni sotto i 15 mila abitanti);
- dell'accavallarsi sfrenato a partire dalla legislazione emergenziale del 2020 fino al PNRR ed al nuovo Codice degli appalti di numerosi e continui decreti o norme o pareri non coordinati tra loro che creano estrema confusione ed un proliferare, spesso fotocopia, di adempimenti di pubblicazione;
- di procedure confuse, maldestre e non correttamente gestite da enti sovraordinati (l'ANAC ha ad esempio richiesto e diffidato a maggio 2023 l'attestazione da parte degli OIV in materia di trasparenza per l'anno 2023 alla data del 30.06. Ciò chiedendo innanzitutto un preventivo, rocambolesco e macchinoso sistema di registrazione utenti messo a disposizione solo nel mese di giugno, durato, (personalmente) circa una settimana per ogni ente da registrare, per problematiche informatiche dell'ANAC. A fronte di un'attestazione da rendere al 30 giugno 2023 ed una volta registratisi, non vi era tuttavia ancora disponibilità del software per renderla. Gli OIV sono stati invece invitati a seguire un webinar in data 27 giugno 2023 (che per problematiche tecniche dell'ANAC non è stato possibile seguire da tutti gli OIV). Ciò per spiegare la procedura per l'utilizzo di un software reso disponibile solo il 4.07.2023 (dopo la scadenza!), diffidando inoltre gli OIV, a pena di pesanti sanzioni, a pubblicare tale attestazione (retroattiva perché al 30.06 e non indicando come..) entro il 30.07.2023 ed arrivando infine il 24 luglio 2023 a prorogarne la scadenza al 15 settembre.
- Totale assenza di semplificazione prova ne sia che il solo PNA 2022/2024 pubblicato nell'anno 2023 in data 30 gennaio 2023 (un giorno prima della scadenza dei Piani Triennali!) si struttura con una deliberazione di circa 140 pagine (di cui 5 solo di elencazione delle fonti normative) e con rinvii a ben 17 tabelle, oltre che 11 allegati contando circa 300 pagine complessive ed una lettura difficilissima persino ad un Segretario Comunale RPCT. Il PNA 2022 è poi stato "tempestivamente" aggiornato dall'ANAC con una deliberazione pubblicata in data 28.12.2023.

PIAO 2024 -2026

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

PARTE II - CONTENUTI DELLA SEZIONE MAPPATURE E RISCHI

Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

La Giunta Comunale ha approvato il PIAO e relativa Sezione Misure per la Prevenzione della Corruzione e sezione della Trasparenza con deliberazione alla data odierna.

Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

L'aggiornamento della Sezione è stato curato personalmente dal Segretario comunale, titolare della sede a cui sono state conferite le funzioni di *Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* con la collaborazione dei Responsabili dei Settori.

Contesto organizzativo in relazione alle limitate dimensioni demografiche.

Nell'ente, salvo quanto già chiarito nella parte I, non vi è alcuna struttura dedicata agli adempimenti in materia di trasparenza e corruzione, né vi sono dei referenti individuati. Gli adempimenti di pubblicazione vengono in pratica gestiti, in collaborazione con il Segretario, ed in relazione ad ambiti di competenza, da dipendenti del Settore Affari Generali e Finanziari (addetti ad altri servizi, quali i Tributi, Ragioneria, Personale, Cimitero, Contratti) ed in parte dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

In Comune di Bagnatica il Segretario Comunale, in servizio per n. 16 ore settimanali, oltre ad essere investito del ruolo di Responsabile della Corruzione e Trasparenza, svolge anche le funzioni di Nucleo di Valutazione e di Organo disciplinare monocratico. E' inoltre parte datoriale pubblica nel Contratto Decentrato. Presta servizio, anche in un altro ente per n. 20 ore settimanali e riveste nello stesso le medesime funzioni di Responsabile della Corruzione e Trasparenza, Nucleo di Valutazione, componente dell'Ufficio Disciplinare e organo unico quale parte pubblica nel Contratto Decentrato.

Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

L'analisi del contesto esterno e del contesto interno è avvenuto tramite lo studio e l'esame dei dati indicati ai fini della redazione del Documento Unico di Programmazione ex D.lgs. 118/2011.

Data la contenuta dimensione demografica dell'ente e della conferma delle previsioni in assenza di fatti corruttivi, non sono invece stati coinvolti "attori esterni" nel processo di predisposizione del Piano.

Il presente Piano, comunque, ai fini dell'aggiornamento e continua evoluzione dei contenuti, sarà pubblicato secondo legge e potrà subire modifiche ed aggiornamenti in relazione ad osservazioni e deduzioni che dovessero pervenire da parte di cittadini e/o altri stakeholders.

In relazione ai contenuti del Piano si prende atto dei suggerimenti operativi indicati dall'ANAC a febbraio 2022 e della check list prevista per le tre sezioni e compatibilmente con le dimensioni organizzative del Comune di Bagnatica e si specifica che il contesto interno ed esterno, sempre tenendo conto della realtà di piccole dimensioni, continua a prendere i dati specifici di riferimento contenuti nel Documento di programmazione specifico per gli enti locali che è il DUP.

Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti della Sezione Misure di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il Piano, con tutti gli allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione specifica prevista dalla legge sia nella parte dell'Anticorruzione ma anche nella parte dedicata al PIAO.

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, dette "aree di rischio".

Salvo quanto già detto nella parte generale e per le conferme del Piano, per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, in relazione agli aggiornamenti del PNA effettuati con Determinazione n. 12/2015 che ha individuato n. 6 cd. "aree generali" sono state specificate ed adeguate già nel piano 2017/2019 e poi successivamente confermate e le esistenti aree di rischio nel numero di 9.

La funzione della Polizia Locale, lo Sportello Unico delle Attività produttive/Commercio sono funzioni e servizi gestiti in forma associata tramite l'Unione Comunale dei Colli.

Vengono confermate, non essendo intervenute variazioni nell'organico e nella organizzazione delle aree, la mappatura delle aree in riferimento alla gestione del rischio.

Per il 2019, nell'ambito delle aree predette, sono state confermati nel numero di 19 i processi mappati, che sono stati individuati in relazione allo studio delle principali attività svolte nell'ente, della frequenza con cui nell'ente ricorrono e vengono attuati tali procedimenti, dell'entità delle risorse economiche relative, della trasversalità degli stessi su più Settori, delle criticità che su alcuni di essi sono state rilevate, della necessità di monitoraggio degli stessi con priorità rispetto ad altri di rilievo inferiore.

Dal 2020 il Piano è stato confermato nella sua mappatura.

Nel 2024 si confermano, secondo le disposizioni relative alla Sezione del PIAO, i contenuti del Piano 2023/2025. La mappatura è considerata idonea in relazione alle dimensioni dell'ente ed al fatto che non vi sono stati eventi corruttivi, né cambi organizzativi e che non sono state innovate attività o procedimenti, salvo quelli legati al PNRR che sono stati di fatto aggiornati già nel 2023.

Le schede sono state aggiornate e nuovi processi mappati per il presente Piano grazie alla collaborazione dei Responsabili.

La mappatura conferma per il 2024 n. 19 processi (per i quali erano già stati aggiornati i riferimenti al nuovo Codice appalti tenendo conto che potrebbero ancora esistere procedure derivanti dal precedente Dlsg. 50/2016) e tiene conto della dimensione organizzativa minima del Comune di Bagnatica, dei procedimenti più frequenti gestiti in relazione al contesto organizzativo del Comune ed a quello esterno di tipo economico e sociale.

Viene confermato nella mappatura nell'AREA B per le relative peculiari misure un processo relativo alle misure di semplificazione per contratti PNRR per un totale di 20 processi mappati.

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

- ✓ Processo n. 1 - Concorso per l'assunzione di personale;
- ✓ Processo n. 2 - Concorso per la progressione in carriera del personale;

AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta delcontraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

- ✓ Processo n. 1 - Affidamento servizi di natura tecnica ex Dlgs. 50/2016 e nuove norme ex Dlgs. 36/2023;
- ✓ Processo n. 2 - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture ex Dlgs. 50/2016 e procedura negoziata ex Dlgs. 50/2016 e nuove norme ex Dlgs. 36/2023;
- ✓ Processo n. 3 - Norme del D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 relative alle semplificazioni contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

- ✓ Processo n. 1 - permesso di costruire;
- ✓ Processo n. 2 - gestione procedimenti edilizi in materia di cave;

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica attiva dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione

disovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

- ✓ Processo n. 1 - concessioni contributi associazioni/enti no profit - sussidiarietà orizzontale;
- ✓ Processo n. 2 - concessione sostegno affitti;
- ✓ Processo n. 3 - concessione di contributi sociali e forme di sostegno al disagio.

AREA E - controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni:

- Processo n. 1 - Gestione procedimento accertamenti tributari;

AREA F - Incarichi e nomine: in particolare procedimento di selezione per incarichi professionali.

- ✓ Processo n. 1 - concessioni cimiteriali;
- ✓ Processo n. 2 - procedimento elettorale;
- ✓ Processo n. 3 - selezione per affidamento incarico (Art. 7 Dlgs. 165/2001 e s. m. ei).

AREA G - Gestione delle entrate, spese e patrimonio: in particolare procedimento per l'acquisizione tramite affidamento diretto, dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

- ✓ Processo n. 1 - affidamento servizi e forniture di valore inferiore ai 5.000,00 euro;
- ✓ Processo n. 2 - affidamento diretto ex art. 36 del Dlsg. 50/2016 (o semplificato secondo il D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021) e nuove norme ex Dlgs. 36/2023.

AREA H - Affari Legali e contenzioso;

- ✓ Processo n. 1 - affidamento incarichi legali di patrocinio;
- ✓ Processo n. 2 - affidamento incarichi di consulenza legale.

AREA I (specifica) - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

- ✓ Processo n. 1 - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale;
- ✓ Processo n. 2 - provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa;

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La metodologia di gestione rischio esistente e presente nella Sezione 2023/2025 viene confermata anche per il 2024/2026.

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio, consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio. In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "*gruppo di lavoro*" per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*" (max 5).

B2. Stima del valore dell'impatto. L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato l'Ente, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto

esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro il valore della probabilità e il valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio". I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento. Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

PIAO 2024 -2026
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

PARTE III - ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE

Analisi del rischio

Il Comune di Bagnatica è un ente con meno di 5.000 abitanti e con un organico ridotto. Le aree individuate sono tre e ricomprendono: i Servizi Sociali – Istruzione – Anagrafe e Stato Civile; la Gestione del Territorio, Manutenzione, Lavori Pubblici, Urbanistica Edilizia Privata; Affari Generali e Finanziario- Tributi – Personale –Segreteria – Contratti- Cimitero.

Non sono ad oggi intervenute variazioni nell’organico e nella organizzazione delle aree, né dunque subisce modifiche la mappatura dei rischi in relazione ai settori di competenza.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
 - B2. Stima del valore dell’impatto
- C. La ponderazione del rischio
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti attività riferibili alle aree A – I.

Nelle schede depositate agli atti sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per

- ✓ la valutazione della probabilità;
- ✓ la valutazione dell’impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all’attività.

Area	Processo	Probabilità	Impatto	Rischio
------	----------	-------------	---------	---------

A	Concorso per assunzione di personale	3,40	1,25	4,25
A	Concorso per la progressione in carriera di Personale	2	1,25	2,50
B	Affidamento servizi di natura tecnica	2,40	1,25	3
B	Procedura aperta o ristretta o negoziata	3,40	1,25	4,25
B	Procedure semplificate contratti PNRR	3,40	1,25	4,25
C	Permesso di costruire	3	1,25	3,75
C	Procedimenti edilizi in materia di cave	3,60	1,25	4,50
D	Concessione contributi enti/Associazioni	3	1,25	3,75
D	Concessione sostegno affitti	2,60	1,25	3,25
D	Concessione contributi sociali e sostegno al Disagio	3,20	1,25	4
E	Gestione procedimenti accertamenti tributari	3,40	1,25	4,25
F	Concessioni cimiteriali	3,40	1,25	4,25
F	Procedimento elettorale	3,80	1,25	4,75
F	Selezione affidamento incarico professionale	3,80	1,25	4,75
G	Affidamento sotto i 5.000,00 euro	3	1,25	3,75
G	Affidamento diretto ex art. 36 e semplificato D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e modifiche successive	3	1,25	3,75
H	Affidamento incarichi legali di patrocinio	3,20	1,25	4
H	Incarichi di consulenza legale	3	1,25	3,75
I	Pianificazione urbanistica generale	3,80	2	7,60
I	Pianificazione urbanistica attuativa	4,40	2	8,80

Ad integrazione e completamento delle Misure ed allo scopo di rendere comprensibili i valori di cui sopra (perlomeno le modalità di calcolo), si rinvia e si confermano (intendendosi allegate al piano) le 20 schede di valutazione del rischio già depositate agli atti e confermate per il triennio 2024/2026.

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure. Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori: a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia

della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio. Sarà dunque verificata anche da parte del Nucleo di Valutazione in sede di rendicontazione degli obiettivi di performance.

Misure per il trattamento del rischio - Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. Non sono mai state istituite le Scuole Nazionali previste dalla legge 190/2012, né sono mai stati organizzati o programmati corsi di formazione osostegno a favore dei RPCT né da parte del Ministero dell'Interno, né Scuole Superiori dell'amministrazione a parte qualche sporadico corso annuale.

La formazione a Bagnatica è da anni strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione in Comune di Bagnatica - dunque ulteriore criticità - non ha inoltre poteri di spesa in merito alla formazione.

Il Comune di Bagnatica che ha ultimato alla data del 30.04.2024 il ciclo di formazione generale e specifica 2023/2025 procederà all'aggiornamento formativo per l'anno 2024 a partire dal mese di settembre 2024 tramite l'utilizzo di pacchetti di corsi on line in materia di anticorruzione con formazione generale/base e con formazione specifica in relazione ad ogni settore/area di attività.

La formazione coinvolge tutti i dipendenti ed in occasione della prossima tornata elettorale 2024 sarà proposta anche agli amministratori con alcune sessioni, non necessariamente specifiche in materia di corruzione e trasparenza, dedicate agli amministratori.

Misure per il trattamento del rischio - Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici secondo le modifiche di cui al DPR 81/2023.

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisce un

“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e il servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”*.

Conseguentemente, la Giunta comunale, ha approvato il suddetto Codice, non essendo pervenute osservazioni esterne in merito dopo la comunicazione alle associazioni sindacali e la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale dell'ente.

In linea con i nuovi Decreti Madia che vedono l'obbligo di un Ufficio Disciplinare per sanzioni superiori al rimprovero verbale, il Comune di Bagnatica, in adempimento del precedente Piano Triennale ha individuato con deliberazione G.C. n. 22/2018 l'organo per i procedimenti disciplinari nella figura del Segretario Comunale. Ciò senza alcun onere aggiuntivo e considerando le dimensioni limitate del Comune.

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza reca le informazioni in merito all'adozione delle eventuali integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al controllo sull'applicazione dello stesso, alla indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento, alla eventuale indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Si segnalano le Linee Guida ANAC in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche approvate con deliberazione n. 177 del 19.02.2020.

Nel PNA 2019 si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Con il DPR 81/2023 entrato in vigore il 14.07.2023 dopo un lungo iter legislativo sono state apportate modifiche al Codice di cui al DPR 62/2013. Nell'anno 2024, non essendo stato possibile farlo nel 2023, si ultimerà il percorso di adeguamento a tale nuove disposizioni oltre a tenere conto delle Linee Guida ANAC n. 177 del 2020.

Misure per il trattamento del rischio - Rotazione del personale

Salvo quanto già specificato nella parte generale, l'ente vorrebbe adeguare il proprio ordinamento al principio di rotazione in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Tuttavia la dotazione organica è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente, che annovera tre soli Settori (Settore Tecnico, Settore Servizi alla Persona/Demografici, Settore Affari Generali e Finanziari) specialmente per quanto riguarda i responsabili. I responsabili del procedimento sono inoltre figure professionali già formate e competenti proprio nella materie assegnate ed eventuali cambi, considerate le dimensioni dell'ente, provocherebbero inefficienze e ritardi.

In relazione agli Orientamenti per la Pianificazione del 2.02.2022 le misure di rotazione, salvo quelle straordinarie determinate dal solo turn over (come in Comune di Bagnatica nell'anno 2021) continuano a non poter essere realisticamente attuate in un ente, quale quello di Bagnatica, in cui le tre posizioni organizzative sono figure qualificate specificamente per il Settore a cui sono assegnate. non è possibile, in ragione del ridottissimo organico, delle competenze specialistiche dei soli tre Settori esistenti e della conseguente mancanza di una articolazione organizzativa strutturata, applicare misure di rotazione nel personale. Come anche l'ANAC ha sostenuto: *“La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune specifiche attività, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico (...) escludendo che (...) possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa (...). Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche”*. In Comune di Bagnatica ogni servizio è inoltre affidato, in ragione delle ridotte dimensioni, ad un dipendente singolo nell'Ufficio. Non è pertanto realisticamente neanche possibile procedere alla rotazione di incarichi di responsabilità di procedimento peculiari che afferiscono a settori diversi (si pensi alle deleghe per l'Ufficiale di Stato civile e/o ad esempio all'incarico di RUP negli appalti di lavori).

Misure per il trattamento del rischio - ricorso all'arbitrato

In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente sarà escluso il ricorso all'arbitrato fattisilvi gli strumenti deflattivi del contenzioso come indicati e disciplinati dal Dlgs. 36/2023.

Misure per il trattamento del rischio - Disciplina incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Il Comune di Bagnatica applica, in relazione alle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi per i Responsabili dei Servizi, la disciplina del decreto

legislativo 39/2013, articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, articolo 60 del DPR 3/1957 e Codice di comportamento dei dipendenti.

Dal 2018 si è proceduto ad un controllo sugli incarichi autorizzati ai dipendenti indicando il transito presso l'Ufficio Personale. Ciò anche in relazione alle nuove tempistiche di comunicazione alla Funzione Pubblica date dall'art. 53 del Dlgs. 165/2001.

La procedimentalizzazione già suggerita negli Orientamenti per la Pianificazione ANAC del 2.02.2022 relativa agli incarichi extraistituzionali o alle consulenze appare misura non ritenuta necessaria in ragione del numero di incarichi assolutamente esiguo e sporadico delle fattispecie (non esistendo ad esempio ad oggi nessun incarico di consulenza vera e propria ed essendo gli incarichi conferiti ai dipendenti nel numero di 1 o massimo due all'anno per lo più legati alla partecipazione a commissioni di gara o di concorso). In ragione di una istruttoria avviata disciplinarmente in merito si provvederà nell'anno 2024 a fare apposita comunicazione/circolare informativa a tutti i dipendenti.

Misure per il trattamento del rischio - Verifica rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto - cd. Pantouflage

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle

situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

Considerato che il numero dei dipendenti cessati è minimo (circa n. 1 all'anno) il controllo di tale misura è da ritenersi immediato, salvi atti specifici che non sono stati oggetto di controllo a campione.

Misure per il trattamento del rischio - Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

L'art. 1 comma 51 della legge 190/2012 e della Determinazione ANAC n. 6 /2015 riconducono espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare.

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Con la presente Sezione dal 2024 nell'aggiornamento delle Misure per la prevenzione della Corruzione si procederà a rinnovare la disciplina delle procedure per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione interna, garantendo la riservatezza dei dati e la tutela del segnalante, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24/2023 e della delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023 avente ad oggetto: "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne".

Viene a tal fine allegato alle presenti Misure un nuovo Regolamento le cui procedure sostituiscono ad ogni effetto di legge le procedure di segnalazione adottate dal Comune di Bagnatica.

IL WHISTLEBLOWING - DEFINIZIONE.

Il whistleblowing è una procedura tramite la quale il personale dipendente del Comune di Bagnatica, oppure terze parti (collaboratori, consulenti, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, ecc.. che prestano attività per l'ente), possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante lo svolgimento del proprio lavoro a favore e presso l'ente. E' lo strumento per segnalare violazione di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode o altre situazioni di rischio per la salute e sicurezza pubblica. Il whistleblower è il soggetto segnalante.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI - ESCLUSIONI.

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, i comportamenti, gli atti o le omissioni, le informazioni relative a violazioni, compresi i fondati sospetti, di

normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il whistleblower intrattiene uno dei rapporti giuridici di cui all'art. 1. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Sono escluse le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Sono escluse altresì: - le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; - le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I CONTENUTI DELLE SEGNALAZIONI – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la comprensione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

E' necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente come queste. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett.

f) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

IL SOGGETTO GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Nel Comune di Bagnatica il gestore delle segnalazioni è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nella figura del Segretario Comunale. La gestione del canale interno è affidata a quest'ultimo che si avvale del supporto del Responsabile del Settore Affari Generali per la gestione delle attività d'ufficio connesse alla procedura in esame.

Chi gestisce le segnalazioni:

rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;

dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;

fornisce un riscontro alla persona segnalante.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria il RPCT fornisce al segnalante un riscontro entro il termine di 90 giorni. Per l'istruttoria il RPCT può richiedere al segnalante chiarimenti, informazioni e documentazione ulteriore. Può acquisire atti o informazioni anche da altri uffici dell'ente o effettuare audizioni sempre tutelando la riservatezza del segnalante. Qualora a seguito dell'istruttoria vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione ne sarà disposta l'archiviazione. Laddove invece si ravvisino elementi di fondatezza della segnalazione il RPCT dovrà rivolgersi immediatamente alle autorità competenti evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa. In nessun caso il RPCT può accertare responsabilità di qualunque natura in quanto di competenza della magistratura. Le segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità sia per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, o nel caso in cui l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità, non avranno seguito e il RPCT ne disporrà l'archiviazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione allegata, vengono scansionate e protocollate in via riservata a cura del RPCT. L'originale cartaceo sarà conservato in apposito fascicolo riservato ed accessibile solo al RPCT.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

IL CANALE INTERNO:

Le segnalazioni possono essere presentate al RPCT del Comune di Bagnatica secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con

i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" inviata al gestore della segnalazione tramite il servizio postale ordinario con spedizione della comunicazione all'indirizzo del Comune di Bagnatica. La segnalazione andrà poi protocollata come riservata;

- in forma orale: mediante incontro diretto in presenza con il RPCT o attraverso colloquio telefonico al numero di telefono diretto del Segretario durante il quale il RPCT è autorizzato alla raccolta scritta delle informazioni ricevute.

IL CANALE ESTERNO

Le segnalazioni possono essere effettuate direttamente ad ANAC secondo le modalità decise direttamente dall'Autorità stessa e disponibili sul sito www.anac.anticorruzione.it nei seguenti casi:

- il whistleblower ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno senza alcun seguito;
- il whistleblower ha fondati motivi per ritenere che nel caso presentasse la segnalazione attraverso il canale interno, questa non avrebbe seguito o che potrebbe determinare il rischio di una ritorsione;
- il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il regolamento viene allegato alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024/2026 e ne verrà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, sezione altri contenuti, anticorruzione. Verrà altresì pubblicato nella bacheca degli avvisi ai dipendenti comunali ed inviato alle OO.SS.

Rimangono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

la tutela dell'anonimato;

il divieto di discriminazione;

la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Misure per il trattamento del rischio - Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato, compatibilmente con le ridotte dimensioni dell'ente e dell'organico, in seno al controllo interno sugli atti effettuato dal Segretario.

Misure per il trattamento del rischio - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, laddove non rientranti in una normativa specifica che li disciplini, sono elargiti, in relazione agli ambiti, in relazione alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990. Tali regolamenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente" secondo il D.lgs. 33/2013, oltre che all'Albo online. Ogni provvedimento passa infatti attraverso determinazione dirigenziale o deliberazione Giunta Comunale.

Nel 2024/2026 si continuerà, anche in linea con i principi introdotti dal Codice del terzo settore e con i decreti attuativi, alla revisione, nell'ottica di rafforzare la trasparenza, della disciplina relativa ai contributi ordinari alle Associazioni, legati ad attività realizzate a favore dell'amministrazione nell'ambito del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il RPCT provvederà inoltre a dirimere, anche in collaborazione con il RPD, dubbi relativi agli obblighi di pubblicazione in materia considerando la confusione spesso determinata dalla pubblicazione di altri atti (ad esempio affidamenti di servizi) che nulla hanno a che fare con i contributi e con i vantaggi attribuiti a privati. Nelle faq ANAC è difatti rimesso alla discrezionalità di ogni singola amministrazione e dunque al RPCT l'indicazione di ciò che rientra negli obblighi di pubblicazione.

Misure nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento generale di cui al DPR del 1984 e Ordinamento Uffici e Servizi dell'ente.

Il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" ha sovvertito la disciplina di cui sopra.

Nel corso del 2024/2026 non sono previsti concorsi ed il Comune di Bagnatica non ha mai adottato un apposito strumento regolamentare.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è comunque prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente". Sono previste le pubblicazioni in materia di concorsi,

come rafforzate e specificate dal Dlsg. 33/2013 oltre a quelle introdotte dalla legge ed aventi rilievo anche nazionale sulla Piattaforma INPA del nuovo Portale del Reclutamento.

Misure per il trattamento del rischio - Misure previste nell'ambito delle attività di appalto/servizi/forniture

Gestione informatizzata. Occorre indicare come tutte le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori superiori ai 5.000,00 euro siano gestite su piattaforme telematiche tramite soggetti aggregatori di riferimento. Il soggetto aggregatore individuato e qualificato dalla Regione Lombardia è ARCA- SINTEL. Vi è dunque una pressochè totale tracciabilità delle Ditte qualificate, di quelle invitate e di quelle che hanno visto aggiudicarsi appalti pubblici.

Controlli mirati aggiuntivi annuali rafforzati su affidamenti sotto i 5000 euro e diretti effettuati con le disposizioni emergenziali introdotte dal D.L. semplificazioni 76/2020 conv. L. 120/2020 e 77/2021 conv. L. 108/2021 e dal 1.07.2023 con il nuovo Codice degli appalti ex Dlgs. 36/2023.

Misure specifiche sull'applicazione di procedure semplificate ex D.L. 77/2021 per appalti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR. IL presente aggiornamento tiene conto della analoga scheda di esemplificazione indicata nel PNA 2022 (a cui vengono aggiunte le disposizioni di cui all'art. 47 e 47 quater).

Norme	Rischi	Misure	Soggetti responsabili
Art. 47	Omissione nella richiesta di documentazione, premialità nei bandi orientata a favorire determinate imprese già individuate.	Richieste tempestive di documentazione Controllo della sussistenza dei requisiti e controllo successivo a rendiconto della clausola di assunzione. Trasparenza in un'apposita Sezione. Dichiarazione assenza conflitti	Responsabili e Segretario
Art. 47 quater	Premialità nei bandi orientate a favorire determinate imprese già individuate	Motivazione chiara e puntuale dei criteri inseriti Controllo imprese partecipanti e della sussistenza dei requisiti. Controllo a rendiconto. Trasparenza in un'apposita Sezione Dichiarazione assenza conflitti	Responsabili e Segretario
Art. 48 comma 3	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure	Responsabili di Servizio e Segretario

		<p>ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Controlli a campione.</p>	
Art. 48 comma 4	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Publicazione degli indennizzi o risarcimenti concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	Responsabili di Servizio e Segretario
Art. 48 comma 5	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	<p>Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p> <p>I soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.</p> <p>Verifiche a campione sulle modifiche o proroghe e relative motivazioni.</p>	Responsabili di Servizio e Segretario
Art. 49 subappalto	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni edotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p>	<p>Publicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.</p> <p>Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati.</p>	Responsabili di Servizio e Segretario
ESECUZIONE 50 COMMA 2	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi	Publicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad	Responsabili di Servizio e Segretario

	<p>strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016</p>	
50, COMMA 4 PREMIO DI ACCELERAZIONE	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire eventuali verifiche del RPCT.</p> <p>Controlli a campione.</p>	Responsabili di Servizio e Segretario
53 DL 77 SEMPLIFICAZIONI BENI ED ACQUISTI INFORMATICI	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>Verifica da parte del RPCT circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento elenchi</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati.</p> <p>Dichiarazione assenza conflitti</p>	Responsabili di Servizio e Segretario

Misure per il trattamento del rischio - Misure di verifica assenza conflitti di interesse e rafforzamento nel nuovo PNA 2022 con speciale riferimento agli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR - aggiornamento misure area rischio B Contratti

La gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio

corruttivo specialmente alla luce della legislazione emergenziale e di semplificazione intervenuta a partire dall'emergenza COVID ed a finire per l'attuazione del PNRR. La normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 prevede espressamente: *“Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”*.

Nel PNA è stato confermato che gli obblighi in materia di conflitto di interessi si applicano a: dipendenti; soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna; soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad es. il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e ove nominati, eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l'esperto per accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti); professionisti esterni, commissari di gara collaudatori, professionisti coinvolti nell'affidamento di contratti PNRR; soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa-gestionale.

Il conflitto di interessi è dunque anche attestato, secondo le norme specifiche applicabili, all'atto dell'affidamento di un contratto pubblico in sede di dichiarazione sui requisiti da parte del soggetto affidatario e, in caso di gare o concorsi pubblici, dai commissari di gara.

I casi di conflitto si applicano a tutti gli appalti ed alle concessioni pubblici, sia nella fase di gara che in quella esecutiva, nei settori ordinari e speciali, sia sopra che sottosoglia. Trova applicazione anche per gli affidamenti diretti.

Quanto alle misure di prevenzione la principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto. Innanzitutto, occorre considerare la dichiarazione da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico.

Misure per il trattamento del rischio - Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. La verifica per le Commissioni di cui alle gare gestite con Centrale Unica di Committenza è a cura della Centrale Unica medesima. Le dichiarazioni per i responsabili saranno integrate con l'attestazione in merito all'assenza di condanne penali ex art. 35 bis citato.

Le dichiarazioni in Comune di Bagnatica, complete dei riferimenti normativi di cui sopra, vengono di norma rinnovate in occasione dei decreti delle posizioni organizzative (Incarichi Elevate Qualificazioni).

Misure per il trattamento del rischio - Conflitto di interessi in contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR.

In relazione a quanto indicato anche dal PNA 2022 ed al fine di modulare le misure in relazione ad una piccola realtà organizzativa come il Comune di Bagnatica, si conferma che le dichiarazioni in sede di assegnazione al Settore siano tempestivamente ed opportunamente aggiornate ed integrate con l'indicazione delle procedure di appalto PNRR gestite dal singolo Settore. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, corre l'obbligo di rituale e tempestiva comunicazione e conseguente integrazione della dichiarazione (in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022). Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo quanto oggi applicato (e confermato dal PNA 2022 secondo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019) e che prevede una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Al fine di consentire l'individuazione anticipata di possibili ipotesi di conflitto di interessi ed evitare che il dipendente non renda o non aggiorni le dichiarazioni come sopra indicate sono state integrate con i riferimenti al complesso delle norme applicabili - (Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione), vigente PIAO – Sezione Misure Anticorruzione, D. Lgs. 8.4.2013 n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e s. m. e i; art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'1.07.2023 art. 16 del Dlsg. 36/2023; artt. 5, 6 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), vigenti norme del Codice di Comportamento del Comune di Bagnatica; • art. 35 bis del Dlsg. 165/2001 e s. m. e i – ed allegazione in sede di richiesta di sottoscrizione della dichiarazione, di tutte le norme aggiornate relative alle ipotesi di conflitto come sopra indicate.

Al RPCT compete effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni da parte del Responsabile del settore (ed al Responsabile del settore delle dichiarazioni rese da parte di eventuali Responsabili di procedimento o RUP incaricati) controllando che siano state rese correttamente, vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevino un conflitto di interessi, segnalarlo al superiore gerarchico per le successive valutazioni. Nello svolgimento di tali verifiche il RPCT può rivolgersi al RUP per chiedere informazioni, in quanto quest'ultimo, come sopra evidenziato, effettua una prima valutazione sulle dichiarazioni. Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In tale ipotesi lo stesso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto. Il RPCT interpellato offre un supporto al RUP e ai Responsabili di Settore competenti di riferimento allo scopo di valutare la sussistenza in concreto di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.

Resta fermo l'obbligo di indicare l'accertata verifica della insussistenza dei conflitti in seno ai singoli atti di affidamento e dunque l'attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio.

Con il nuovo articolo 16 del Dlgs. 36/2023 ed in particolare con il comma 2 che recita: *“In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro”* – le dichiarazioni assumono rilievo fondante e l'inversione dell'onere della prova ne rafforza l'efficacia, determinando l'assenza di obblighi di verifica preventiva.

Misure per il trattamento del rischio – Attuazione graduale normativa in materia di titolare effettivo

La normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interessi. In proposito, l'art. 22, del Regolamento UE 241/2021 sopra richiamato, al fine di prevenire il conflitto di interessi, stabilisce specifiche misure, imponendo agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore *“in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”*.

Lo Stato italiano ha recepito le misure fissate a livello di regolamentazione UE, oltre che in disposizioni normative, anche negli atti adottati dal MEF, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. In particolare, nelle LLGG del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Tra le numerose indicazioni fornite dal MEF nelle predette LLGG è ricompresa anche quella con cui si è previsto, non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF. La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili. In base all'art. 20, "1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica."

Nel presente aggiornamento, come indicato dal PNA 2022 pubblicato in data 30.01.2023, si inserisce quale misura di prevenzione della corruzione la richiesta di dichiarare, da parte delle imprese il titolare effettivo e la previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

Occorre tuttavia tenere conto che in attuazione della V direttiva europea antiriciclaggio è stata

istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini. Come espressamente precisato dall'ANAC nel PNA 2022 *“Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese PNRR si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sopra citata sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55”*.

Per il triennio 2024/2026 si verificherà l'avvio di tale Sezione che ad oggi dal sito www.registroimprese.it non sembra reperibile e si provvederà al controllo a campione della dichiarazione resa da appaltatori di opere PNRR.

Misure per il trattamento del rischio - Misure per servizi inerenti la Gestione del Territorio

In linea con le nuove indicazioni date dall'ANAC nel PNA e compatibilmente con le dimensioni organizzative del Comune di Bagnatica e con la cronica carenza di risorse umane (il Settore Gestione Territorio annovera n. 2 dipendenti, di cui uno part time, oltre al Responsabile) si confermano in sede di aggiornamento per l'anno 2024/2026 le seguenti misure che riguardano il Settore Gestione Territorio:

- verifica specifica sugli obblighi di pubblicazione in relazione all'ambito *“Pianificazione e Governo del Territorio”* ex Dlgs. 33/2013;
- individuazione da parte della Giunta con deliberazione di indirizzo, prima dell'avvio dell'elaborazione di piani urbanistici generali, di obiettivi generali e elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie e fissazione di eventuali incontri pubblici per illustrare le opere pubbliche di maggiore rilievo;
- controllo sui requisiti di affidamento di incarichi esterni per progettazione di lavori pubblici ed urbanistica comprensiva di dichiarazione e verifica nel disciplinare all'atto dell'affidamento in ordine all'assenza di incompatibilità;
- descrizione puntuale e chiara negli atti deliberativi, in relazione alle osservazioni presentate, del tenore delle stesse e delle motivazioni legate all'accoglimento e/o al respingimento in relazione a tutti i punti oggetto dell'osservazione medesima;
- fissazione di incontri preliminari del responsabile del procedimento con il personale dell'ufficio tecnico e con i rappresentanti politici competenti e fissazione di un possibile calendario di incontri con l'operatore privato;
- controllo in ordine all'affidabilità dei privati promotori di piani di iniziativa privata (ad es. certificati camerali, referenze bancarie, casellario giudiziale).

Misure per il trattamento del rischio - Misure di controllo sugli atti di tipo generalizzato e specifico

Le misure si sostanzieranno esemplificativamente, e per lo più attraverso l'attività di controllo sugli atti ex legge 147/2013, con le seguenti azioni:

- a) di tipo successivo sugli atti con eventuali poteri ispettivi di:
 - richiesta di trasmissione atti;

- verifiche sulle clausole di contratti e disciplinari;
- verifiche sul portale telematico di gestione delle procedure di gara, dei soggetti e ditte invitate;

b) di tipo propositivo collaborativo:

- redazione ed aggiornamento schede di mappatura dei rischi;
- redazione circolari esplicative e/o schemi di atti;
- proposte circa introduzioni o modifiche per particolari processi o procedimenti non inseriti nel Piano e/o non ben specificati;

c) di tipo preventivo:

- incontro di informazione annuale tenuto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i Responsabili dei Servizi in seno alla Conferenza dei Responsabili prevista dal Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi.

Il Comune di Bagnatica ha già provveduto in merito alla trasmissione di dati ai fini della qualificazione della stazione appaltante secondo le nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023. La confusione in tale particolare materia, considerando anche il quadro normativo aggrovigliato riportato in premessa (distinto tra procedure PNRR e procedure ordinarie), è altissima, pertanto si attende di comprendere, laddove vi siano gare che necessitino di qualificazione, le azioni da intraprendere (la precedente CUC di Brescia con la quale il Comune di Bagnatica è convenzionato, è in possesso della qualificazione).

Misure per il trattamento del rischio - Misure di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza e dunque l'articolazione dell'allegato piano per la trasparenza, vengono confermati, in assenza di variazioni organizzative e salve le misure specifiche su appalti e PNRR in seguito indicate, anche per il 2024/2026 secondo il modello/schema apposito predisposto dall'ANAC alla luce del nuovo Dlgs. 97/2016, con indicazione degli Uffici ai quali l'adempimento è rimesso.

L'ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023. La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Dall'1.01.2024 la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

I dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in Amministrazione Trasparente, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. Entro il 31.12.2024, compatibilmente con le eventuali criticità legate alle piattaforme del sito del Comune che sono in continuo aggiornamento anche in relazione ai finanziamenti PNRR per la digitalizzazione delle procedure, si provvederà alle nuove disposizioni ed invero:

- si riporterà, come indicato nella deliberazione Anac sopra citata, in Amministrazione trasparente, il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP. Il collegamento ipertestuale che consente di accedere alla BDNCP, sarà reperito sul portale dati aperti dell'ANAC.
- si provvederà inoltre a pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023. In alternativa sarà possibile sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma.

Si confermerà per il triennio 2024/2026 l'utilizzo, ai fini della Sezione Trasparenza, della tabella/modello predisposto dall'ANAC nella quale sono indicati tutti gli adempimenti di competenza del Comune suddividendo la richiesta di dati in relazione ad ogni settore con indicazione dell'Ufficio preordinato. Si aggiorneranno, nei limiti di attuazione progressiva sopra indicati, le modalità di pubblicazioni sulla trasparenza relativamente ai contratti con il rinvio a quanto espresso dall'ANAC.

La collaborazione in materia di trasparenza e l'assolvimento degli obblighi costituirà oggetto di valutazione ai fini del raggiungimento della performance.

Rimangono in ogni caso ferme le criticità riscontrate in relazione all'impossibilità di ottemperare in maniera completa, in assenza di personale dedicato, a tutti gli adempimenti previsti dal Dlgs. 33/2013 e già evidenziate nella parte generale della presente Sezione.

Per il 2023 si è proceduto al nuovo sistema di monitoraggio al 31.07.2023 (poi prorogato al 15.09.2023) con la registrazione e profilazione del Nucleo nella figura del Segretario Comunale ed al monitoraggio effettuato a novembre 2023. Non sono ad oggi state diramate indicazioni sulle attestazioni da rendere per l'anno 2024.

Misure per il trattamento del rischio - Obblighi di trasparenza nel nuovo PNA 2022 con speciale riferimento agli appalti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR - aggiornamento misure area rischio B Contratti

La trasparenza assume particolare significatività e attualità in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza. In base al previgente art. 29 del Dlsg. 50/2016 l'Anac nel PNA ha chiarito che: "In merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla fase esecutiva, la ratio che è alla base delle modifiche

introdotte all'art. 29 - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione "Tutti gli atti (...) relativi a (...) l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto. Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice). Restano ferme, anche in relazione al FOIA, le criticità riguardanti i principi della riservatezza dei dati alla luce della giurisprudenza amministrativa.

La pubblicazione dei dati si intende per lo più assoluta, in base all'ordinamento degli enti locali, dalla pubblicazione delle determinazioni di affidamento (o delle successive fasi procedurali) sia in Amministrazione Trasparente che all'Albo Pretorio, con allegazione, in fase di affidamento, dei report di gara che sono generati dalla piattaforma utilizzata a livello regionale (ARIA SINTEL Regione Lombardia) che riportano tutti i dati.

La misura della trasparenza anche nel settore dei contratti pubblici va declinata non solo sotto il profilo degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, ma anche con riguardo all'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA).

Nella materia dei contratti pubblici sono sorti in dottrina e giurisprudenza molti dubbi interpretativi in merito all'applicabilità del FOIA. Ciò in quanto il Codice dei contratti pubblici, all'art. 53, contiene disposizioni in ordine all'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti, rinviando alla disciplina sull'accesso documentale ex art. 22 e ss. della l. n. 241/1990, senza alcun riferimento al FOIA. L'art. 53 sembra, quindi, configurarsi quale norma speciale sull'accesso, prevedendo anche i casi di differimento e di esclusione del diritto. Sul punto è intervenuta la citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, che ha approfondito il rapporto fra la disciplina del FOIA di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, quella dell'accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990 e la normativa speciale sull'accesso contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 53).

Tale normativa vigente fino al 30.06.2023, andrà riaccordata per gli appalti a far data dall'1.01.2024 con i nuovi obblighi di pubblicazione tramite BDNCP sopra meglio indicati. previsti dal Dlgs. 36/2023.

Misure per il trattamento del rischio - Trasparenza nei contratti PNRR

Nell'affrontare il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici l'ANAC nel PNA 2022 ha verificato se nella disciplina sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ci siano profili di sovrapposizione con la disciplina sugli obblighi di pubblicazione prevista dal d.lgs. n. 33/2013 ed eventualmente tenerne conto in una logica di semplificazione. Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di garantire che l'ingente mole di

risorse finanziarie stanziare sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione. Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione.

La stessa RGS, nel citato allegato, specifica che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi e i soggetti attuatori sono tenuti, in quanto pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia.

La RGS introduce anche ulteriori obblighi di pubblicazione con riguardo agli interventi inclusi nel PNRR. Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi - in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR (misura rivolta solo alle Amministrazioni centrali) - si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. In ogni caso, tali soggetti, qualora lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. Anche i Soggetti attuatori come il Comune di Bagnatica, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

La massima trasparenza e conoscibilità delle misure di attuazione del PNRR è ad oggi valorizzata per tutti gli attuatori degli interventi - tra cui gli enti locali - anche tramite il portale ufficiale del PNRR ("Portale Italia domani") che contiene informazioni e dati relativi ai contenuti del PNRR (con particolare riferimento alle priorità trasversali, alle Missioni, alla suddivisione delle risorse a livello di Componenti e al Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché alle tempistiche previste per le riforme e al percorso di attuazione attraverso schede dedicate al monitoraggio degli investimenti e degli interventi.

I Comuni, soggetti attuatori, oltre alle miriadi di banche dati da inserire a più livelli e da trasmettere a più enti (BDAP, RGS, Corte dei Conti, Osservatorio Contratti Pubblici solo per dirne alcuni), sono poi obbligati all'utilizzo del sistema Informativo "ReGiS" sviluppato dal MEF e messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR. Si tratta di uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Nell'anno 2023, in una prima fase, si è provveduto all'inserimento di un link che possa almeno far transitare l'utente ai dati IFEL di insieme relativi ai finanziamenti PNRR per il Comune di Bagnatica oltre a tabelle specifiche aggiornate ed esplicative di tutti gli interventi e relativi finanziamenti PNRR. Entro il 31.12.2024 si provvederà all'aggiornamento e verifica dei dati pubblicati ed in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa. L'ANAC in sede di aggiornamento del PNA 2022 del 28.12.2023 ha rinviato a quanto già indicato nel PNA 2022 non essendoci state modifiche.

Misure per il trattamento del rischio - Monitoraggio Piano Triennale (sezione Misure PIAO).

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC si attuerà nel rispetto delle massime semplificazioni relative al Comune di Bagnatica quale ente con meno di 5000 abitanti e dipendenti n. 16 ed è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Nel piano degli obiettivi per il 2024 secondo la disciplina del Testo unico degli Enti Locali come modificata dal D.lgs. 118/2011 (il Comune di Bagnatica non è ente obbligato alla redazione del PEG), sono stati indicati anche obiettivi di collaborazione con il RPCT al monitoraggio circa l'applicazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione, nonché in merito al corretto adempimento degli obblighi di cui alla Sezione Trasparenza.

Impossibile adottare misure di trattamento del rischio ulteriori ed articolate in funzione dei tempi, passaggi, nonché indicatori di monitoraggio e di valore attesi considerando le più volte manifestate impossibilità dal punto di vista della sostenibilità economica e organizzativa delle misure e dell'adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario)	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali (Responsabili Settore e relativi Uffici competenti in merito alla emanazione del provvedimento)	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Organizzazione (Ufficio Personale-Segretario)	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (nei limiti di applicabilità dei dati richiesti ai Comuni con meno di 15 mila abitanti)	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982			
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982			
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori (a cura dei Responsabili di Settore e relativo Ufficio che conferiscono l'incarico di collaborazione o di consulenza)	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo			
			Per ciascun titolare di incarico:		

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Titolari di incarichi dirigenziali (da verificare in relazione alla realtà organizzativa del Comune di Bagnatica dove esistono solo posizioni organizzative nominate ai sensi del Dlgs. 267/2000) (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982				

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Segretario ed Ufficio Personale/Segreteria		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013			
		Art. 3, l. n. 441/1982			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013				
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di concorso (Segretario, Ufficio Personale e Responsabili di Settore in relazione alle procedure bandite di propria competenza)		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance (Segretario e Ufficio Personale)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Enti controllati (Responsabile Ragioneria e relativo Ufficio)	Società partecipate	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabella)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascuno degli enti:	
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			(da pubblicare in tabella)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna tipologia di procedimento:	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Procedimenti (Responsabili di Settore e relativi Uffici in ragione della competenza sul relativo procedimento)	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Provvedimenti (a cura di ogni Responsabile di settore per le determinazioni, a cura del Segretario per i provvedimenti degli organi di indirizzo politico)	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (obbligo abrogato dal 1.01.2024)				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti (a cura dei singoli Responsabili di settore ed Uffici di riferimento in relazione alla competenza del bando o determina a contrarre emessi)		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.	Avvisi di preinformazione -	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure). Da raccordare in base alla vigenza con i nuovi obblighi di cui alla BDNCP.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023		Avvisi e bandi - Regole di cui al Dlsg. 50/2016 e di cui al Dlsg. 36/2023 per le procedure avviate dopo il 1.01.2024. Avviso; Avviso di indagini di mercato; Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco; Bandi ed avvisi; Bandi ed avvisi; Bandi ed avvisi; Avviso periodico indicativo; Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso Avviso di aggiudicazione; Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara; Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione; Bando di gara; Avviso costituzione del privilegio; Bando di gara	Tempestivo

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlsg. 36/2023.		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - (raccordo con Dlgs. 36/2023).	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023		Avvisi sistema di qualificazione - (raccordo con Dlgs. 36/2023)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023		Affidamenti (raccordo con Dlsg. 36/2023) e con le nuove norme di trasparenza della BDNCP e dei nuovi Servizi Pubblici affidati	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023		Informazioni ulteriori (raccordo con norme di cui al Dlsg.36/2023)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e e nuove norme di cui al Dlgs. 36/2023	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Laddove previsto dalle nuove disposizioni di cui al Dlsg. 36/2023	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e compatibilmente nuove norme di cui al Dlgs.	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (a cura del Responsabile di settore e Ufficio che procede, per competenza, all'attribuzione dei provvedimenti in oggetto)	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art.	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci (Responsabile Ragioneria ed Ufficio Ragioneria)	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bem immobili e gestione patrimonio (Responsabile Settore Gestione Territorio e Ufficio Territorio)	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione (Segretario e Responsabile Ragioneria)	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Servizi erogati (a cura dei Responsabili di Settore competente)	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti (Responsabile Ragioneria e relativo Ufficio)	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche (Responsabile di Settore Gestione Territorio e relativo Ufficio)					
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 e norme di cui al Dlsg. 36/2023 coordinate con le nuove disposizioni in materia di BDNCP	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.		Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Pianificazione e governo del territorio (Responsabile Settore gestione Territorio e relativo Ufficio)		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali (Responsabile Pianificazione Territorio e Ufficio Pianificazione Territorio)		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza (Responsabili tecnici competenti in relazione alla competenza all'adozione del provvedimento)		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti (Segretario)	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

COMUNE DI BAGNATICA - ALLEGATO SEZIONE PIAO 2024/2026 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AGG. DELIBERAZIONE ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti (segretario)	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti (Segretario e Responsabili di Settore in relazione alla competenza in merito alla gestione dei dati e metadati e link corrispondenti)	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it gestiti da AGID	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)